Gruppo di Lavoro
per la Convenzione
sui Diritti dell'Infanzia
e dell'Adolescenza

ActionAid International
AGESCI
Aibi
Alisei
ANFAA
Amnesty International Sezione Italiana
Arché
Arciragazzi
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII
Associazione Gruppo Abele
Associazione Il ponte onlus
Associazione On the Road
Associazione Stak
CBF
CbM
Centro Studi Hansel e Gretel
CIAI
CIES
CISMAI
CSB onlus
Cittadinanzattiva
Comitato italiano per l'UNICEF
Comitato nazionale Scuola e Costituzione
Consiglio Nazionale sulla Disabilità
Cooperativa Sociale Pralipè
Fondazione Internazionale Lelio Basso
IBFAN Italia
La Gabbianella
LIBERA
MAIS
MAMI
Opera Nomadi
OVCI la nostra famiglia
Rompere il silenzio
Save The Children Italia
Terre des Hommes Italia
UISP
VIS

La Guida è stata realizzata da
Arianna Saulini (Save the Children Italia)
in collaborazione con
Federica Giannotta (Terre des Hommes Italia)
Laura Arcara (IBFAN Italia)
Yuri Pertichini (Arciragazzi)

Il Gruppo di Lavoro per la CRC ringrazia
il prof. Luigi Citarella, membro del Comitato ONU,
la dott.ssa Adriana Ciampa del Ministero
del Welfare e il dott. Riccardo Poli del Centro
nazionale di documentazione e analisi
per l'infanzia e l'adolescenza,
per la loro disponibilità e collaborazione

La stampa della pubblicazione è stata realizzata
grazie al contributo di Save the Children Italia,
Terre des Hommes Italia, Arciragazzi,
Associazione Stak, Consiglio Nazionale
sulla Disabilità, Associazione On the Road, AGESCI

Gruppo di Lavoro per la CRC
c/o Save the Children Italia
via Firenze 38
00184 Roma
Email: arianna@savethechildren.it

Stampa: dicembre 2004 - Tipografia O.Gra.Ro. - Roma

INDICE

Parole chiave 3
Prefazione *a cura del Prof. Luigi Citarella, membro del Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza* 4
Premessa 5

CAPITOLO 1. La Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza 7
I diritti umani
CRC
Principi generali della CRC
Esercitazione: scopri quanto è applicata la CRC nel lavoro della tua Organizzazione

CAPITOLO 2. L'implementazione ed il sistema di monitoraggio della CRC 9
Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza
I rapporti periodici dei governi al Comitato ONU
La valutazione dei Rapporti Governativi da parte del Comitato ONU
Schema Rapporti periodici al Comitato ONU

CAPITOLO 3. Come funziona il monitoraggio e chi se ne occupa 13
Le autorità governative
Le ONG
Le coalizioni e il ruolo delle ONG
Il monitoraggio a livello internazionale
Bambini/e, ragazzi/e

CAPITOLO 4. Il monitoraggio della CRC in Italia 17
Le istituzioni
Le ONG: Il Gruppo di Lavoro italiano per la CRC

CAPITOLO 5. Il Gruppo di Lavoro per la CRC in Italia: funzionamento e programmi futuri 20
Finalità del Gruppo
Definizione di monitoraggio
Ciclo di programmazione
Schema ciclo di programmazione
Calendario attività di monitoraggio del Gruppo di Lavoro 2005-2009

CAPITOLO 6. Strumenti di lavoro per le Associazioni 25
Versione semplificata CRC
Schede VIII raggruppamenti tematici della CRC
Tabella semplificata delle Osservazioni finali del Comitato ONU comparate con le raccomandazioni contenute nel Rapporto Supplementare
Format per analisi della situazione
Scheda per partecipare al Gruppo di Lavoro per la CRC

Bibliografia 51
Siti web utili 51

PAROLE CHIAVE

Accountability	Oltre al significato primario di responsabilità di garantire il rispetto, la protezione e l'attuazione dei diritti, il termine inglese esprime la forte connotazione di rendere conto
Advocacy	Azioni o campagne pubbliche per la tutela e il sostegno di idee e di iniziative
Bambino/a	Infatti, con la parola **bambino** ci si riferisce abitualmente a bambini piccoli, fino a 10/12 anni di età, con il termine **ragazzo** si definiscono in genere gli adolescenti. Entrambi i termini vengono di solito usati al maschile come falso neutro per indicare sia maschi che femmine. Molto diffusa è poi la parola **minori**, che fa riferimento alla minore età, ma che rimanda all'idea di meno secondo una visuale piuttosto adultocentrica, così come il termine **minorenni**, utilizzato soprattutto in contesti legali. Un'altra espressione usata è **infanzia ed adolescenza**, ma essa non viene utilizzata dagli stessi bambini e ragazzi per autodefinirsi. Infine il termine **fanciullo**, prescelto nella traduzione ufficiale della CRC, appare arcaico oltre che inappropriato. Nel testo abbiamo pertanto ritenuto opportuno utilizzare tutti i diversi termini sopramenzionati a seconda dei vari contesti, ben consapevoli dei limiti linguistici in essi racchiusi. Rispetto all'uso frequente del solo maschile per designare sia maschi che femmine il Gruppo è consapevole che la nominazione di entrambi i generi rientra nei diritti di bambini e bambine e che l'uso sessista delle lingua richiede analisi e impegno critico, come evidenziato in diversi studi e ricerche, anche governativi.
Comitato ONU	Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, verifica i progressi compiuti dagli Stati parte nell'attuazione dei principi della Convenzione
Cnda	Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza
CRC	Acronimo per *Convention on the Rights of the Child* la cui traduzione ufficiale in italiano è "Convenzione sui Diritti del Fanciullo", anche se nel testo si preferisce adoperare la denominazione di uso corrente "Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza" o l'acronimo inglese
Duty bearer	Chi è responsabile dell'attuazione o della violazione di un diritto
Gruppo di Lavoro	Gruppo di Lavoro per la CRC
List of Issues	Elenco di domande inviato dal Comitato ONU al Governo per avere chiarimenti in merito a questioni ritenute critiche
Lobby	Azioni di pressione politica o campagne realizzate al fine di ottenere un mutamento
ONG	Organizzazioni Non Governative, nel testo utilizzato in maniera generale per indicare le varie realtà del terzo settore parte del Gruppo di Lavoro
Paese contraente	Paese che ha ratificato la Convenzione
Osservazioni Finali	Documento pubblico con cui il Comitato ONU rende noto il proprio parere sullo stato di attuazione della Convenzione nel Paese in questione, sottolineando i progressi compiuti ed evidenziando i punti critici, esortando il governo, attraverso delle Raccomandazioni, ad intervenire laddove non vi sia congruità
Rapporto Supplementare	Rapporto preparato dalle ONG e supplementare rispetto a quello governativo, in cui si prendono in considerazione alcune delle questioni affrontate in quest'ultimo
Rapporto di Follow-up	Rapporto di aggiornamento

Prefazione

L'iniziativa di promuovere un sistema di monitoraggio dell'applicazione in Italia della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza indica un nuovo cammino che è opportuno percorrere per sottolineare ancora di più il valore ed il significato della Convenzione e per promuovere tutte quelle azioni necessarie per trasferire nel nostro sistema, con maggiore incisività ed efficacia, le norme ed i principi in essa contenuti.

Nel primo Rapporto presentato dal Governo italiano al Comitato ONU si sottolineava che, per grandi linee, il nostro ordinamento sembrava essere già pienamente in linea con la Convenzione. Ma tale affermazione, pur se sostanzialmente corrispondente alla realtà, non teneva conto di due importanti fattori. Da un lato l'impatto che la Convenzione ha avuto in tutto il mondo per un radicale cambiamento del modo stesso di garantire ai minori l'effettivo godimento dei diritti ad essi attribuiti, in modo pieno e trasversale, per la prima volta dalla CRC, sostituendo o integrando le concezioni e le filosofie legate al concetto di protezione e di tutela. Dall'altro occorre tener conto che la Convenzione, come qualsiasi altro testo giuridico, interno o internazionale, è soggetta ad interpretazione progressiva. Il nuovo modo di affrontare i problemi dei minori, ponendoli al centro di un sistema di diritti soggettivi, ha progressivamente indotto modifiche profonde e sostanziali non solo nel campo giuridico, ma anche nel settore sociale, e nel modo stesso di concepire, i rapporti di famiglia, l'educazione, la salute, il lavoro e la giustizia minorile. D'altra parte la Convenzione, immutato il testo, è soggetta ad una interpretazione progressiva, principalmente ad opera della giurisprudenza del Comitato ONU, in modo tale da approfondire ed arricchire la portata delle singole norme, ed ampliare in modo sempre più capillare la loro incidenza in relazione ai singoli temi.

Quando il Rapporto del Governo italiano è stato esaminato, nel gennaio 2003, dal Comitato ONU, la mia qualità di membro italiano del Comitato ONU mi ha escluso dalla discussione con la Delegazione italiana e dal partecipare alla formulazione delle osservazioni conclusive, secondo una prassi seguita da tutti i Comitati internazionali. Si intende così sottolineare la qualifica di esperto imparziale ed indipendente del membro che ha la nazionalità del Paese in esame.

Superato l'esame da parte del Comitato ONU, è evidente che il tempo che trascorrerà fino alla presentazione, da parte del Governo italiano, del prossimo rapporto periodico, previsto per il 2008, dovrà essere utilizzato nel migliore dei modi, per contribuire a dar seguito alle raccomandazioni che sono state formulate, per approfondire il livello di corrispondenza fra la situazione interna e le norme convenzionali, per prepararsi in modo adeguato alla redazione del prossimo Rapporto supplementare. Di qui il progetto di monitoraggio dell'applicazione della Convenzione.

Il Gruppo di Lavoro delle ONG per la CRC ha creato questa Guida Pratica, che non solo contiene informazioni utili ed aggiornate, ma avanza anche una serie di proposte concrete, utilissime per tutte le ONG interessate, ed indica una serie di tappe successive che contrassegnano lo stato di avanzamento dell'intero progetto.

Questa Guida Pratica – che siamo sicuri avrà un seguito ed un'applicazione concreta – contribuirà anche ad ampliare – nella società civile in generale – la conoscenza del valore, delle norme e dei principi della Convenzione.

Rileggendo in modo approfondito le osservazioni conclusive del Comitato ONU ci si rende conto di quanto è stato fatto, ma anche di quanto ancora resta da fare, in Italia, per la piena attuazione della normativa internazionale. Va sottolineato, ad esempio, come nell'intervallo fra la presentazione del rapporto iniziale e del primo rapporto periodico, alcune raccomandazioni del Comitato ONU siano rimaste inascoltate. Prima fra tutte, e di grande rilievo, la creazione della figura del difensore civico nazionale per i minori.

Ci si augura che, partendo da questa Guida, si possano poi promuovere altre iniziative e creare altri strumenti per rafforzare e garantire i diritti dei bambini e degli adolescenti.

Prof. Luigi Citarella (membro del Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza)

Premessa

L'idea di una Guida pratica per il monitoraggio della Convenzione nasce dall'esigenza di fornire alle differenti associazioni che si occupano direttamente o indirettamente di tematiche legate all'infanzia uno strumento di lavoro che permetta loro di conoscere i principi enunciati dalla CRC ed il meccanismo di monitoraggio della sua applicazione.
La guida, quindi, si propone, di presentare ai lettori il percorso intrapreso dal Gruppo di Lavoro per la CRC in Italia, con l'obiettivo di porre le basi per una futura collaborazione e scambio tra tutte le differenti realtà che, in modo diverso, operano nel settore dei diritti dell'infanzia.
La redazione del Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sulla condizione dell'infanzia in Italia ha consentito alle organizzazioni che lo hanno elaborato, non solo di avere una panoramica molto ampia dell'attuazione dei diritti dell'infanzia in Italia, ma anche del panorama associativo del terzo settore, che si è rivelato piuttosto complesso e disomogeneo.
Tra le principali difficoltà, rilevate in fase di redazione del Rapporto, vi è stata quella di un linguaggio ed un approccio comune sui diritti dell'infanzia, mentre, a livello più operativo, si è dovuta affrontare la complessità di individuare e coinvolgere le numerosissime associazioni organizzazioni e cooperative presenti a livello locale in Italia, nell'ambito della tutela dei minori, unico modo per garantire il punto di vista di tutti in occasione di un appuntamento così importante.
È dunque subito emersa la difficoltà intrinseca di creare un coordinamento efficace tra tutte queste differenti realtà e di definire un percorso di lavoro comune che portasse alla stesura di un rapporto congiunto, peraltro assolutamente necessario nel panorama italiano.
La Convenzione, i suoi meccanismi di monitoraggio ed i relativi documenti, comprese le Osservazioni Finali prodotte dal Comitato ONU, possono infatti costituire un valido strumento di lavoro per tutte le associazioni impegnate nella tutela e promozione dei diritti dell'infanzia.
Purtroppo però, questi importanti e preziosi strumenti sono spesso del tutto sconosciuti alla maggioranza degli operatori.
La presentazione del Rapporto Supplementare costituisce comunque solo l'inizio di un percorso, nel quale tutte le associazioni ed organizzazioni italiane che lavorano per la protezione dei diritti dell'infanzia procedano fianco a fianco, non solo in vista degli appuntamenti con il Comitato ONU, ma in linea più generale e continuativa, per garantire anche in futuro la verifica del rispetto nel nostro Paese dei principi enunciati dalla CRC, attraverso un sistema di monitoraggio che sia indipendente, aggiornato e condiviso dal mondo associativo.
Il Gruppo di Lavoro auspica, quindi, che questa Guida possa costituire un valido strumento operativo non solo per coloro che conoscono ed utilizzano già la CRC nel proprio lavoro, ma, anche e soprattutto per tutti quelli che cominciano ad avvicinarvisi, e che il nostro impegno comune possa contribuire alla piena attuazione di tutti i diritti garantiti dalla CRC per tutti i minori presenti in Italia.

CAPITOLO 1 - LA CONVENZIONE ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Per parlare di diritti dell'infanzia è necessaria una breve premessa relativa ai diritti umani.

I diritti umani sono quei diritti che spettano ad ogni persona in quanto tale, in quanto concorrono a definire l'essenza stessa dell'essere umano, e come tali sono preesistenti alla leggi dei singoli Stati che pertanto dovrebbero riconoscerli.

I diritti umani sono diritti fondamentali, universali, inviolabili ed inalienabili e devono trovare sempre adeguata protezione sia a livello nazionale che internazionale

I documenti internazionali fondamentali per il riconoscimento e la tutela dei diritti umani sono[1]:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo (1948);
- il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (1966);
- il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (1966)

I diritti dell'infanzia non sono qualcosa di diverso o altro rispetto ai diritti umani, e dunque tutti i trattati sui diritti umani si applicano anche ai minori. La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si riferisce specificatamente e direttamente ai minori definiti come "ogni persona fino a 18 anni" (art.1 CRC).

Oltre alla CRC ci sono altre Convenzioni relative alla protezione e promozione di diritti specifici come:

- Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (1979);
- Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (1984);
- Convenzione per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965)

Tutti i diritti umani sono governati da una serie di principi che li caratterizzano:

- universalità e inalienabilità: ogni persona ovunque si trovi è titolare dei diritti umani, e non può volontariamente rinunciarvi, né può esserne privata da qualcun altro;
- indivisibilità: i diritti umani sono indivisibili e non sono posti in scala gerarchica tra loro (nessun diritto umano è più o meno importante di un altro), in quanto sono tutti inerenti alla dignità di ogni persona;
- interdipendenza: la realizzazione di un diritto spesso può dipendere, in tutto o in parte, dalla realizzazione degli altri diritti;
- uguaglianza e non discriminazione: tutte le persone sono titolari dei diritti umani senza alcun tipo di discriminazione;
- partecipazione e inclusione: ogni persona ha diritto di partecipare attivamente, contribuire e godere degli sviluppi economici, sociali, culturali, civili e politici attraverso cui i diritti umani e le fondamentali libertà possono realizzarsi;
- *accountability*: i governi e gli altri soggetti individuati come responsabili (c.d. duty-bearer) devono garantire che tali diritti siano attuati.

La Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza è stata adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989[2], dopo quasi un decennio di lavori preparatori, ed è entrata in vigore il 2 settembre del 1990.

La **CRC** rappresenta il riconoscimento da parte dell'intera comunità internazionale della necessità di uno strumento dotato di forza obbligatoria, quale appunto una convenzione, che se ratificata crea l'obbligo in capo agli Stati di uniformarsi alle disposizioni in essa contenute, specificatamente dedicato all'infanzia.

La Convenzione è lo strumento internazionale più ratificato: è stata infatti ratificata da 192 Paesi, cioè da tutti i Paesi del mondo ad eccezione di Stati Uniti e Somalia, raggiungendo così lo scopo dei redattori di creare un insieme di garanzie minime a tutela dell'infanzia nel mondo accettabili dall'intera comunità internazionale.

[1] *Per l'elenco completo vedi alla pagina http://www.ohchr.org/english/law/*

[2] *La data non è casuale in quanto il 1989 è il 30° anniversario dalla Dichiarazione sui diritti del fanciullo (1959) e il 10° anniversario dall'Anno internazionale del fanciullo (1979).*

Data l'eterogeneità delle comunità rappresentate ogni singolo articolo costituisce un compromesso frutto delle negoziazioni che hanno dominato l'intero processo di redazione.
Un'innovazione della Convenzione consiste nel racchiudere in un unico trattato l'intera gamma dei diritti civili politici, economici, sociali e culturali, ma soprattutto la Convenzione compie una "rivoluzione culturale" riconoscendo il minore non soltanto come oggetto di tutela e assistenza, ma anche come soggetto di diritto, e quindi titolare di diritti in prima persona.
La Convenzione è composta di 54 articoli ed è suddivisa in un preambolo e tre parti: la prima parte (articoli 1-41) contiene l'enunciazione dei diritti, la seconda (art.42-45) individua gli organismi preposti e le modalità per l'implementazione e il monitoraggio della Convenzione stessa, e la terza (art. 46-54) descrive la procedura di ratifica.

Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza ha individuato quattro **principi generali**, trasversali a tutti i principi espressi dalla CRC, ed in grado di fornire un orientamento ai governi per la sua attuazione:

- **Non discriminazione** (art.2): tutti i diritti sanciti dalla CRC si applicano a tutti i minori senza alcuna distinzione di sorta;
- **Superiore interesse del minore** (art.3): in tutte le decisioni relative ai minori il superiore interesse del minore deve avere una considerazione preminente;
- **Il diritto alla vita, alla sopravvivenza, allo sviluppo** (art.6): va oltre il diritto alla vita garantendo anche la sopravvivenza e lo sviluppo;
- **Partecipazione e rispetto per l'opinione del minore** (art.12): al fine di determinare in che cosa consista il superiore interesse del minore, questi ha il diritto di essere ascoltato e che la sua opinione sia presa in debita considerazione.

Esercitazione: scopri quanto è applicata la CRC nel lavoro della tua Organizzazione

Questo esercitazione è pensata per aiutare gli operatori che lavorano con o per i bambini/e e i ragazzi/e a collegare il loro lavoro e impegno con gli specifici articoli e principi della CRC. Si può svolgere questa attività in piccoli gruppi di 4/5 persone o singolarmente condividendo poi le informazioni con il gruppo.

Dare ai partecipanti 20 minuti per rispondere alle seguenti domande:

- Quali sono gli obiettivi della tua Organizzazione nei confronti dell'infanzia e che impatto ha il lavoro della tua Organizzazione sulla vita dei minori? (questo può implicare anche di specificare la missione dell'Organizzazione per cui si lavora)
- Quali sono gli obiettivi del tuo progetto/lavoro o della tua professione nei confronti dell'infanzia?
- Quali sono i tuoi obiettivi personali per l'infanzia?

Se si è scelto di lavorare in piccoli gruppi chiedere ai partecipanti di condividere le loro risposte con il gruppo allargato.
Poi dare ai partecipanti altri 20 minuti, per individuare gli articoli che sono in relazione con i loro obiettivi avendo come riferimento la versione semplificata della CRC (vedi appendice pag.28).
Chiedere poi ai partecipanti di condividere i risultati dell'esercitazione con il gruppo allargato.
Qualcuno è rimasto sorpreso di quello che ha trovato nel testo della Convenzione?

Esplorare alcune delle seguenti questioni in maniera più dettagliata, chiedendo al gruppo:
I partecipanti hanno ottenuto risultati positivi rispetto al raggiungimento degli obiettivi dichiarati?
Come valutano il successo del loro lavoro/progetto?
Che tipo di supporto è a loro avviso necessario per raggiungere gli obiettivi identificati (ed i corrispondenti diritti connessi agli articoli della CRC identificati)?

Questo esercizio è utile per riflettere sul fatto che:

- nonostante molte persone e operatori non lavorino o pensino avendo come riferimento la CRC, molte delle questioni sollevate e priorità identificate sono in realtà attinenti ai diritti dell'infanzia sanciti nella CRC;
- i diritti della CRC sono indivisibili e interrelati. Così per esempio, una questione attinente all'educazione può essere anche correlata alla salute.

CAPITOLO 2 - L'IMPLEMENTAZIONE ED IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA CRC

Come le altre convenzione stipulate nel campo della tutela dei diritti umani, anche la CRC pone accanto alle norme sostanziali una serie di procedure volte a garantire il rispetto e l'adempimento degli obblighi convenzionali.
Tali procedure sono contenute nella seconda parte della Convenzione (articoli 42-45), che prevede un sistema di monitoraggio basato sulla redazione di rapporti periodici da parte degli Stati contraenti e sulla previsione di un organo di controllo: il Comitato sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
La CRC è però l'unico trattato ad avere previsto un ruolo specifico per le organizzazioni non governative (ONG). Infatti l'articolo 45, a) con l'espressione "ogni altro organismo competente" si riferisce proprio ed anche alle ONG, e nella prassi il Comitato ONU si è dimostrato molto recettivo verso le proposte e i suggerimenti forniti dalle ONG, dedicando particolare attenzione e riprendendo spesso nelle proprie raccomandazioni le istanze avanzate dalle ONG.

Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza

Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza si colloca all'interno dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani ed ha il compito di monitorare i progressi compiuti dagli Stati parte nell'attuazione dei principi della Convenzione, evidenziando gli eventuali problemi o lacune ed individuando le misure da adottare.
Il Comitato ONU è considerato la fonte internazionale più autorevole per quanto concerne l'interpretazione della CRC.
Nell'assolvere alla propria funzione il Comitato ONU si avvale della collaborazione di tutti gli altri organismi competenti, comprese dunque le ONG e le agenzie delle Nazioni Unite (es. OMS, ILO, UNDP, UNESCO, UNICEF).
Da segnalare anche il fatto che il Comitato ONU organizza annualmente una giornata di discussione tematica su questioni attinenti ai diritti dell'infanzia. Si tratta di un incontro pubblico a cui sono invitati a partecipare rappresentanti dei governi, esperti, agenzie delle Nazioni Unite, ONG, al fine di approfondire lo specifico individuato come oggetto dell'incontro[3].

- **Articolo 42**

Gli Stati parte si impegnano a fare conoscere i principi della Convenzione con mezzi adeguati sia agli adulti che ai minori.

- **Articolo 43**

Il Comitato sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza controlla l'implementazione della Convenzione.

- **Articolo 44**

Gli Stati parte sottopongono al Comitato entro due anni dalla ratifica, e successivamente ogni cinque anni un Rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione e sui progressi compiuti.
Gli Stati parte fanno in modo che i rapporti abbiano una larga diffusione nei loro Paesi.

- **Articolo 45**

Le agenzie delle Nazioni Unite e ogni altro organismo competente possono sottoporre al Comitato propri rapporti.
Il Comitato ONU, se lo ritiene necessario, può trasmettere i rapporti governativi che contengono richiesta di consigli tecnici o assistenza tecnica alle agenzie delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, così come può richiedere pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione.
Il Comitato ONU può richiedere di procedere a studi su questioni specifiche relative ai diritti dell'infanzia.

[3] *Fino ad oggi sono stati organizzati 14 incontri sulle seguenti tematiche: Implementing Child Rights in Early Childhood (17 settembre 2004 a cui ha partecipato anche una delegazione del Gruppo di Lavoro), The rights of indigenous children (2003), The private sector as a service provider (2002), Violence against children within the family and in school (2001), State violence against children (2000), General measures of implementation - 10th anniversary (1999), HIV/AIDS (1998), Children with disabilities (1997), The child and the media (1996), Juvenile justice e The girl child (1995), Role of the Family (1994), Economic Exploitation (1993), Children in armed conflict (1992).*

A titolo di esempio riportiamo di seguito la composizione ad ottobre 2004 del Comitato ONU[4]:

COGNOME E NOME	PAESE
Al- Sheddi Abdul Aziz	Arabia Saudita
Al-Thani Ghalia Mohd Bin Hamad	Qatar
Aluoch Joyce	Kenya
Chutikul Saisuree	Tailandia
Citarella Luigi	Italia
Doek Jacob Egbert	Olanda
Filali Kamel	Algeria
Khattab Moushira	Egitto
Kotrane Hatem	Tunisia
Krappmann Lothar Friedrich	Germania
Lee Yanghee	Repubblica Coreana
Liwski Norberto	Argentina
Ortiz Rosa Maria	Paraguay
Ouedraogo Awa N'Deye	Burkina Faso
Sardenberg Marilia	Brasile
Smith Lucy	Norvegia
Taylor Marjorie	Giamaica
Vuckovic-Sahovic Novena	Serbia e Montenegro

Il Comitato ONU è **composto** da 18 membri[5] che vengono eletti a titolo personale, e non dunque in rappresentanza del proprio Paese, secondo un criterio di equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici, per un periodo di quattro anni.
I membri vengono eletti a scrutinio segreto, sulla base di un elenco di esperti di alta moralità proposto dagli Stati parte, nel corso di un incontro che si tiene ogni due anni presso la sede delle Nazioni Unite a New York, ed ogni Paese contraente ha diritto ad un voto.

I rapporti periodici dei governi al Comitato ONU

La procedura prevista dalla Convenzione stabilisce che gli Stati parti debbano sottoporre entro due anni dalla ratifica della stessa e successivamente ogni cinque anni un rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione nel proprio Paese.
Il Rapporto Governativo è uno strumento concreto per promuovere la responsabilizzazione dello Stato verso gli obblighi assunti nei confronti dei diritti dell'infanzia.
I rapporti dei governi devono seguire la struttura definita dallo stesso Comitato ONU, che ha predisposto delle **linee guida per la redazione dei rapporti periodici**[6], raggruppando i vari articoli della Convenzione nei seguenti gruppi tematici[7]:

I. Misure generali di attuazione (articoli 4, 42, 44para 6)
II. Definizione di minore (articolo 1)
III. Principi generali (articoli 2, 3, 6, 12)
IV. Diritti civili e libertà (articoli 7, 8, 13-17, 37 a)
V. Ambiente familiare e misure alternative (articoli 5, 9-11, 18para1-2, 9-11, 19-21, 25, 27para4, 39)
VI. Salute ed assistenza (articoli 6, 18para3, 23, 24, 26, 27para1-3)
VII. Educazione, gioco, attività culturali (articoli 28, 29, 31)
VIII. Misure speciali per la tutela dei minori (articoli 22, 38, 39, 40, 37b-d, 32-36)

Il rapporto viene predisposto dai governi, anche attraverso gruppi di lavoro interministeriali. Una volta ultimato il rapporto viene inviato, in una delle lingue ufficiali, al Comitato ONU e ne deve venir data ampia diffusione all'interno del Paese.

In Italia la bozza dell'ultimo rapporto è stata predisposta dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza per conto dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, poi adottata dal Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero degli Esteri, per il tramite del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani. Un estratto del Rapporto è stato pubblicato in italiano nel 2000 con il titolo "I diritti attuati – Rapporto alle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia" (CRC/C/70/Add.13)

[4] *Il CV dei singoli membri del Comitato è disponibile alla pagina web http://www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/ e la composizione aggiornata alla pagina http://www.ohchr.org/english/bodies/crc/members.htm*

[5] *Il numero dei membri del Comitato è stato aumentato dai 10 originari, fino al 2003, ai 18 attuali per poter far fronte all'enorme mole di lavoro dovuta alla ratifica quasi universale della CRC e conseguentemente al numero di rapporti inviati periodicamente al Comitato. Nel corso del tempo infatti sono stati accumulati notevoli ritardi, così ad esempio, per quanto riguarda l'Italia, il Rapporto è stato presentato il 21 marzo 2000, ma l'incontro con la delegazione governativa italiana si è svolto solo nel gennaio 2003.*

[6] *Le linee guida per la redazione dei rapporti periodici sono scaricabili dal sito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti Umani www.unhchr.ch/html/menu2/6/crc/treaties/guidelines.htm (il documento è disponibile in inglese, francese e spagnolo)*

[7] *vedi oltre pagina 31.*

La valutazione dei Rapporti Governativi da parte del Comitato ONU

Il Comitato ONU si riunisce a Ginevra tre volte l'anno per un periodo di 4 settimane, di cui tre dedicate alla sessione plenaria ed una alla pre-sessione, al fine di valutare la situazione dell'infanzia nei Paesi per i quali è previsto l'esame. Nel corso della pre-sessione il Comitato ONU incontra a porte chiuse le delegazioni di ONG e le coalizioni di ONG che hanno inviato informazioni scritte sotto forma di rapporto, nonché l'UNICEF e le altre agenzie delle Nazioni Unite. Nella sessioni plenaria invece avviene l'incontro tra le delegazioni governative e i membri del Comitato ONU.
A conclusione della pre-sessione, in preparazione alla sessione plenaria, per avere chiarimenti in merito alle tematiche ritenute critiche, il Comitato ONU invia al governo una lista di argomenti in forma di domande, a cui il governo deve rispondere per iscritto nei termini indicati dal Comitato ONU.

Nel corso della sessione plenaria i membri del Comitato ONU incontrano le delegazioni governative, e la discussione si svolge sulla base dei documenti prodotti (quindi del Rapporto periodico governativo, dell'eventuale Rapporto Supplementare o alternativo prodotto dalle ONG, delle risposte fornite alla lista di questioni). Le ONG possono essere presenti ma solo a titolo di osservatori, mentre solo i membri del Comitato ONU e i rappresentanti del governo prendono parte alla discussione.

Il percorso termina con le Osservazioni finali del Comitato ONU, documento pubblico con cui il Comitato ONU rende noto il proprio parere sullo stato di attuazione della Convenzione nel Paese in questione, sottolineando i progressi compiuti ed evidenziando i punti critici, invitando il governo ad intervenire laddove non vi sia congruità, anche attraverso la richiesta esplicita di modifiche legislative. Il documento è estremamente utile in quanto indica la direzione per l'azione futura dei programmi per l'infanzia nel Paese. Il governo dovrebbe poi adoperarsi per implementare le Raccomandazioni espresse dal Comitato ONU, su cui sarà chiamato a render conto nel successivo incontro con il Comitato ONU. Tale procedura ha consentito nel corso del tempo di promuovere cambiamenti e miglioramenti in molti dei Paesi contraenti. Per lo più si è trattato di mutamenti di tipo legislativo e amministrativo, e conquiste nell'ambito dei diritti civili e politici (ad esempio l'adozione di misure per la registrazione delle nascite o di giustizia minorile), mentre sono di più difficile realizzazione dei miglioramenti per quanto concerne i diritti economici, sociali e culturali, poiché per raggiungere la loro progressiva realizzazione si richiede un impegno tangibile e concreto del governo, e la conseguente allocazione di risorse adeguate.

Schema Rapporti periodici al Comitato ONU

RAPPORTO GOVERNATIVO
Il Paese contraente presenta un rapporto periodico, ogni 5 anni, sullo stato di attuazione della Convenzione, seguendo lo schema predefinito dal Comitato ONU (art. 44)

Il rapporto viene inviato al Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e ne viene data diffusione all'interno del Paese)

RAPPORTO ALTERNATIVO O SUPPLEMENTARE
Le ONG preparano un rapporto che prende in considerazione tutte o solo alcune delle questioni esaminate nel rapporto governativo (art. 45 lett. a)

Il rapporto viene inviato al Comitato ONU attraverso l'NGO Group di Ginevra

Pre-sesssione
Incontro a porte chiuse tra i membri del Comitato ONU e i rappresentanti delle ONG che hanno inviato il rapporto per analizzare situazione Paese

LIST OF ISSUES
Il Comitato ONU invia al governo una lista di questioni per avere chiarimenti in merito a questioni ritenute critiche

Il Governo risponde per scritto alle questioni sollevate dal Comitato nei tempi indicati

SESSIONE DEL COMITATO ONU
Una delegazione governativa incontra i membri del Comitato per analizzare situazione infanzia nel Paese alla luce dei rapporti presentati e risposte scritte inviate dal governo

OSSERVAZIONI FINALI DEL COMITATO ONU
Documento con il quale il Comitato sottolinea progressi fatti e punti critici invitando il governo a porre rimedio attraverso apposite raccomandazioni e fissa la data del successivo rapporto periodico

CAPITOLO 3 - COME FUNZIONA IL MONITORAGGIO E CHI SE NE OCCUPA

Il monitoraggio consiste nella raccolta organica e continua e nella successiva analisi delle informazioni sui progressi compiuti rispetto alla CRC nel corso del tempo. È uno strumento che serve per identificare le debolezze e i punti di forza e può fornire alle persone che sono responsabili dell'attuazione della Convenzione le informazioni necessarie per prendere le decisioni opportune per migliorarne l'applicazione.

Il processo di monitoraggio comprende:

- lo sviluppo e l'implementazione di un sistema per la raccolta di dati rilevanti sull'infanzia, inclusi dati sui minori appartenenti a gruppi più vulnerabili;
- l'esame e la documentazione periodica dei suoi sviluppi, a livello nazionale e locale;
- l'utilizzo di norme e standard come parametri per determinare che cosa non funzioni o sia sbagliato;
- la produzione di un analisi della situazione utile per lo sviluppo di azioni future;

L'implementazione ed il monitoraggio coinvolgono in primis **le autorità governative** dei Paesi contraenti che agiscono nell'ambito delle questioni sollevate dalla CRC, ma anche **le ONG**.
Infatti le organizzazioni non governative hanno la facoltà, riconosciuta ed incoraggiata dalla stesso Comitato ONU, di redigere un proprio rapporto alternativo o supplementare, a seconda che riesamini tutti o solamente alcuni degli argomenti affrontati nel rapporto del governo cui si riferisce. Il Rapporto non è soltanto uno strumento per evidenziare le lacune e mancanze rispetto all'implementazione dei diritti dell'infanzia, o per indicare dove non sia stato fatto abbastanza, ma rappresenta anche una opportunità per fornire delle informazioni aggiuntive od analisi, proprio ed anche alle autorità preposte nel proprio Paese alle politiche per l'infanzia. Questo si è tradotto in alcuni casi anche in collaborazioni successive, tra le autorità governative e le ONG, per promuovere le azioni incoraggiate dal Comitato ONU. Si tratta dunque di un ruolo che può avere un'incidenza molto importante nello sviluppo delle politiche e riforme legislative per l'infanzia nell'ambito interno ed è un riconoscimento molto importante per le ONG impegnate nella tutela e promozione dei diritti dell'infanzia.
Un effetto indiretto derivante da questa procedura è stata la **creazione di coalizioni di ONG** in molti dei Paesi che hanno ratificato la CRC, costituitesi proprio con il compito di redigere un rapporto alternativo o supplementare.

In Italia: il Gruppo di Lavoro per la CRC ha elaborato e presentato nel novembre 2001 il **Rapporto Supplementare "I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia - la prospettiva del terzo settore"**[8] che è stato sottoscritto da 42 organizzazioni non governative e associazioni italiane[9].

Le varie coalizione, anche se di forma e struttura differente, hanno in comune il fatto di essere dei network di ONG con il fine di promuovere il monitoraggio della Convenzione e fare pressione per l'attuazione dei diritti dell'infanzia.
La formazione di coalizioni è del resto incoraggiata dallo stesso Comitato ONU che sollecita la presentazione di un unico rapporto congiunto, in grado di fornire una panoramica più ampia e condivisa dalle varie associazioni che lavorano nel Paese.

I motivi per costituire una coalizione e lavorare in gruppo sono molteplici:

- Le coalizioni fungono da catalizzatori per i diritti dell'infanzia, mettendo insieme organizzazioni che hanno in comune la condivisione dei principi espressi dalla CRC e che lavorano per la loro effettiva attuazione;
- La credibilità e l'autorità di quanto espresso e portato avanti da un insieme di organizzazione è generalmente maggiore di quanto possano ottenere le singole organizzazioni individualmente;

[8] *Il rapporto Supplementare è scaricabile dal sito www.savethechildren.it*
[9] *vedi oltre pag 18*

- Le coalizione garantiscono la partecipazione delle ONG, anche le più piccole o quelle presenti solo su scala locale, al processo di monitoraggio;
- Le coalizioni consentono di mettere insieme una gamma di esperienze e competenze necessarie per la preparazione dei rapporti alternativi o supplementari, e soprattutto per la promozione dei diritti dell'infanzia;
- Il lavoro di gruppo aiuta a sviluppare le capacità dei singoli attraverso lo scambio di conoscenze, esperienze e differenti competenze nell'ambito dei diritti dell'infanzia;
- Le coalizioni hanno un ruolo chiave nello stimolare il passaggio da un approccio basato sui bisogni ad uno basato sui diritti tra le organizzazioni che lavorano con o per i minori;
- Le coalizioni garantiscono e favoriscono la diffusione di informazioni all'interno del Gruppo.

Il ruolo delle ONG è dunque incoraggiare i governi a porre le questioni relative all'infanzia come prioritarie nella propria agenda e fare pressione affinché ottemperino ai loro doveri.
Inoltre, poiché in molti Paesi i governi tendono a considerare chiuso il processo della verifica periodica una volta avvenuta la discussione con il Comitato ONU, diviene cruciale il ruolo delle ONG per sostenere un'azione costante e continua di monitoraggio e aggiornamento.
Per aumentare l'impatto si dovrebbe considerare il processo dei rapporti periodici al Comitato ONU come un'opportunità per migliorare, o, in alcuni casi, per iniziare, il monitoraggio sui diritti dell'infanzia, a livello centrale e locale, per sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori sulle questioni relative all'infanzia e per identificare priorità e fissare obiettivi realisticamente raggiungibili nel periodo di tempo che intercorre tra un rapporto e l'altro, definendo e progressivamente verificando i passi necessari per il raggiungimento di tali obiettivi.

In sintesi dunque **il processo della redazione di rapporti periodici al Comitato ONU è importante** in quanto:
- è l'unica opportunità per le ONG di evidenziare la mancata applicazione della CRC all'organismo internazionale preposto al suo monitoraggio;
- può consentire di ottenere un supporto da parte di un organismo internazionale riconosciuto dai governi e a cui i governi stessi sono chiamati a rispondere;
- è un'ottima occasione per creare una valida e costruttiva alleanza tra le associazioni che nel Paese sono impegnate per la promozione e tutela dei diritti dell'infanzia;
- il Comitato ONU tiene in grande considerazione le informazioni fornite dai Gruppi di Lavoro;
- in molti Paesi tale processo ha consentito l'instaurarsi di un dialogo proficuo tra ONG e i governi in merito all'impegno di uniformarsi agli standard e ai principi sanciti dalla CRC.

A **livello internazionale** il monitoraggio dell'effettiva implementazione della CRC coinvolge le agenzie specializzate delle Nazioni Unite,come ad esempio OIL, OMS, UNESCO e certamente UNICEF. Chiaramente anche il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza va ricompreso nella lista, così come un ruolo importante nel processo di trasmissione dei rapporti periodici governativi al Comitato ONU è stato assunto da ***NGO Group for the CRC*** con sede a Ginevra. L'NGO *Group for the CRC* si è costituito nel 1983 nella fase di elaborazione della Convenzione, con il nome di *Informal Ad Hoc Group for the CRC* ed ha avuto un ruolo molto importante nel processo di redazione della Convenzione. In seguito all'adozione della CRC ha poi cambiato nome in quello odierno ed ha come obiettivo quello di facilitare la promozione, l'implementazione ed il monitoraggio della CRC, in particolare facilitando la partecipazione delle coalizioni di ONG nazionali alle sessioni del Comitato ONU. Al suo interno si sono anche costituiti dei sottogruppi tematici che hanno anche la funzione di coordinare l'impegno dei singoli membri affinché le loro azioni possano avere un impatto maggiore e su scala internazionale.[10]
Va inoltre menzionato il **CRIN** (*Child Rights Information Network*) che offre un servizio di informazione e conta oltre 500 membri tra organizzazioni e singoli operatori in oltre 100 Paesi. Il CRIN[11] opera al fine di supportare e promuovere l'implementazione della CRC mettendo a disposizione le informazioni di cui necessitano le varie organizzazioni per il proprio lavoro.

Fondamentale è poi il coinvolgimento dei titolari dei diritti di cui si sta controllando l'attuazione: **bambini e bambine, ragazzi e ragazze**. Secondo tutti i più recenti orientamenti in merito, i minori dovrebbero essere coinvolti ed incoraggiati a partecipare al processo di monitoraggio[12]. Oltre ad essere un loro diritto (l'articolo 12 della CRC riconosce il diritto di ogni minore di esprimere la propria opinione sulle questioni che lo riguardano e che tali opinioni siano prese debitamente in considerazione tenendo conto della sua maturità), la loro partecipazione:

- permette una migliore conoscenza delle loro idee e priorità: coinvolgere i ragazzi aiuta a capirne meglio le problematiche principali e le questioni per loro prioritarie;
- rende le azioni più efficaci: se i ragazzi/e sono coinvolti nella fase di ricerca, monitoraggio e valutazione potranno anche essere effettivamente coinvolti nelle decisioni e azioni successive;
- consente di misurare l'efficacia delle nostre azioni: senza il coinvolgimento dei ragazzi nelle varie fasi del processo, non sapremo mai correttamente quanto sia stato e sia efficiente e di successo.

[10] *La sede del NGO Group for the CRC è presso Defence for Children International, P.O. Box 88, 1211 Ginevra 20, Svizzera, e-mail dcingo.group@pingnet.ch. Attualmente sono suoi membri oltre 50 ONG internazionali*
[11] *www.crin.org*
[12] *Per favorire tale processo il PIDIDA, Coordinamento per i diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in vista della stesura del prossimo rapporto governativo promuoverà la stesura di un rapporto supplementare dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi.*
Per informazioni contattare segretariato PIDIDA pidida@unicef.it

CAPITOLO 4 - IL MONITORAGGIO DELLA CRC IN ITALIA

Le istituzioni

Secondo quanto disposto dall'articolo 44 della CRC è compito degli Stati firmatari sottoporre al Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che sono stati adottati per dare effetto ai diritti riconosciuti nella CRC e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti, nonché darne vasta diffusione nei rispettivi paesi.

La realizzazione di tale rapporto costituisce sostanzialmente il principale strumento con il quale si realizza periodicamente un monitoraggio dell'attuazione della CRC.

Finora l'Italia ha adempiuto a questo obbligo predisponendo due rapporti nel 1993 e 1998, presentati nel 1994 e nel 2000 ed esaminati dal Comitato ONU nel 1995 e nel 2003. Il prossimo è previsto che venga presentato nel 2008.
La legge italiana del 23 dicembre 1997, n. 451, all'art. 2 comma 6, stabilisce che sia Governo a predisporre tale rapporto, sulla base di uno schema formulato dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia. Il successivo articolo 3, comma 2, lett. d) precisa che è compito del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (Cnda) predisporre materialmente tale schema del rapporto sulla base delle direttive fornite dall'Osservatorio[13].

Pertanto il percorso di predisposizione del Rapporto al Comitato Onu sull'attuazione della CRC prevede i seguenti passaggi:

- l'Osservatorio nazionale infanzia, presieduto dal Ministro del welfare, elabora uno schema di rapporto (tenendo conto anche delle linee guida predisposte dal Comitato Onu) e fornisce indicazioni prioritarie per la stesura al Cnda;
- Il Cnda sulla base di tali indicazioni redige il rapporto e lo trasmette all'Osservatorio;
- L'Osservatorio l'approva e tramite il Ministero del welfare lo trasmette al Governo;
- Il Governo lo esamina e una volta approvato lo presenta al Comitato Onu tramite il Ministero degli Esteri e ne assicura la più ampia diffusione nel Paese.

Anche se la legge su questo non risulta esplicita, sembra plausibile sostenere che è compito del Governo farsi carico delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate dal Comitato e adoperarsi affinchè, in vista del successivo rapporto, si siano adottate tutte quelle misure in grado di affrontare le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella CRC.

Il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (Cnda) è stato istituito con la legge 451/97.
Il Centro afferisce al Ministero del Welfare. Attualmente le funzioni del Centro sono svolte in convenzione dall'Istituto degli Innocenti di Firenze.
Il Centro ha il compito di:

- raccogliere e rendere pubblica la normativa, i dati, le ricerche, la letteratura sulle condizioni dell'infanzia e l'adolescenza;
- analizzare le condizioni di vita di bambini e adolescenti presenti nel nostro Paese;
- analizzare la mappa dei servizi e delle risorse destinate a infanza e adolesecnza;
- promuovere la conoscenza degli interventi della amministrazioni pubbliche e sviluppare progetti pilota di intervento.
- Tutta la documentazione è disponibile su www.minori.it

[13] *Legge 23 dicembre 1997, n. 451, Art. 2 (Osservatorio nazionale per l'infanzia.) comma 6."Il Governo predispone il rapporto previsto dall'articolo 44 della citata Convenzione di New York alle scadenze indicate dal medesimo articolo, sulla base di uno schema predisposto dall'Osservatorio".*
Art. 3. (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia), comma 2 lett.d) Il Centro ha i seguenti compiti
"predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia";

Sul piano dell'adeguamento dell'ordinamento italiano ai principi della CRC un ruolo propositivo spetta anche alla Commissione parlamentare per l'infanzia. Infatti, secondo quanto stabilito dalla legge n. 451/97, all'articolo 1, comma 5, è compito della Commissione riferire alle Camere, almeno con cadenza annuale, i risultati della propria attività e formulare osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente per assicurarne la rispondenza CRC[14].

A livello regionale invece non ci risulta esistere nessuna normativa specifica relativa all'attribuzione di competenze per il monitoraggio della CRC, ma è auspicabile che l'imminente istituzione del garante dell'infanzia in ogni regione possa sopperire a tale lacuna. Del resto questo è già previsto nella legge regionale che istituisce il garante per l'infanzia nelle Marche[15] e nel Lazio[16], due dei quattro garanti regionali attualmente operativi[17].

Nel dicembre 2003, a seguito di esplicita richiesta fatta dal Gruppo di Lavoro per la CRC al Ministero del Welfare, è stato individuato un referente istituzionale del Gruppo di Lavoro per il monitoraggio della CRC, al fine di instaurare una collaborazione costruttiva per l'implementazione dei diritti dell'infanzia in Italia.

Le ONG: il Gruppo di Lavoro italiano per la CRC

Il monitoraggio compiuto dalle **ONG** in un Paese con situazioni così variegate come l'Italia implica la collaborazione tra organizzazioni non governative, associazioni, cooperative, associazioni di professionisti e dell'ampia gamma di associazioni locali.
Si è costituito così nel dicembre 2000 **il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza** con l'obiettivo prioritario di preparare un rapporto sulla condizione dell'infanzia in Italia, supplementare a quello presentato dal governo italiano, da sottoporre al Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.
Il **Rapporto Supplementare *"i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia - la prospettiva del terzo settore"*** è stato presentato a Roma nel **novembre 2001** ed è stato sottoscritto da 42 associazioni e organizzazioni non governative italiane[18]. Il documento pur non avendo la finalità di analizzare in maniera esaustiva tutte le questioni legate all'infanzia e all'adolescenza in Italia, ha avuto la finalità di fornire al Comitato ONU uno spunto di riflessione evidenziando i nodi critici del nostro sistema. La stessa dicitura Rapporto Supplementare, preferita a quella di Alternativo, ha voluto esprimere l'idea di un lavoro che si soffermava in maniera più specifica su determinate parti della Convenzione ritenute più significative in relazioni alle priorità italiane in quel determinato momento storico.

La traduzione inglese del rapporto è stata poi inviata a Ginevra, al Comitato ONU, che ha invitato il Gruppo a partecipare alla Pre-sessione dell'**ottobre 2002** in cui veniva esaminata, a porte chiuse, la situazione dell'infanzia in Italia, al fine di approfondire quanto espresso nel Rapporto ed ascoltare il punto di vista del terzo settore in merito all'attuazione dei diritti dell'infanzia nel nostro Pae-

[14] *Legge 23 dicembre 1997, n. 451, Art. 1 (Commissione parlamentare per l'infanzia), comma 5. "La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della legislazione vigente, in particolare per assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176".*
[15] *Art.1 Legge Regionale Marche 15 ottobre 2002, n.18*
[16] *Art.2 lett.a) Legge Regionale Lazio 28 ottobre 2002, n.38*
[17] *Le altre due regioni sono il Friuli Venezia Giulia e il Veneto.*

[18] *ABA, AGESCI, Alisei, ANFAA, Amnesty International, Apple, Arché, ARCIRAGAZZI, ARCS, ASGI, Associazione Aquilone, Associazione Papa Giovanni XXIII, Associazione On the Road, Azione Aiuto, CARITAS Italiana, CADR Milano, CbM, Centro Hansel e Gretel, CIAI, CIES, CISMAI, Cittadinanza Attiva, COCIS, Comunità Nuova, Comitato Italiano per l'UNICEF, Comitato Nazionale Scuola e Costituzione, Consorzio Sociale Agorà- Genova, Cooperativa Sociale Pralipè – Pescara, CTM – Lecce, Fondazione Internazionale Lelio Basso, La Gabbianella, Gruppo Abele, Legambiente Ragazzi, Libera, Mani Tese, Opera Nomadi, Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, OVCI La Nostra Famiglia, Rete d'Urgenza contro il Razzismo, Rompere il silenzio, Terre des Hommes Italia, Save the Children Italia, UISP, VIS.*

se. Sulla base della discussione è stato poi inoltrato un elenco di domande (*List of Issues*) al governo italiano, per avere chiarimenti scritti su alcune questioni in vista dell'incontro ufficiale.

Una delegazione del gruppo ha presenziato, a titolo di osservatore, all'incontro pubblico che si è tenuto a Ginevra il 16 **gennaio 2003**, tra il Comitato ONU e una numerosa delegazione governativa presieduta dal Ministro Maroni, e composta da rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, del Ministero della Sanità, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero della giustizia e dell'Istat. Il 31 gennaio 2003 il Comitato ONU ha reso pubbliche le proprie Osservazioni Finali relative all'Italia (CRC/C/15/Add.198).

Grazie alla preparazione del rapporto e alla partecipazione a Ginevra, il Gruppo di Lavoro ha ottenuto un riconoscimento su scala internazionale ed è inserito come riferimento italiano nel sito del CRIN (Child Rights Information Network) alla voce NGO GROUP for the CRC, National Coalitions, oltre che parte del circuito del NGO Group for the CRC di Ginevra che coordina le missioni e i contatti dei Gruppi Nazionali con il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza.

Presentazione del 2° rapporto periodico in Italia:

- 7 ottobre 2002 **Pre-sessione**: Il Gruppo di Lavoro per la CRC è stato invitato a partecipare tramite dei propri rappresentanti.
- Il Comitato ONU ha elaborato la lista di questioni (CRC/C/Q/ITA/2) invitando il governo italiano a rispondere entro il 29 novembre 2002;
- Il governo italiano ha inviato le proprie risposte (CRC/C/70/Add.13);
- 16 gennaio 2003 **Sessione**: la delegazione italiana era composta da numerosi funzionari in rappresentanza dei vari ministeri e presieduta dall'On. Maroni. Erano presenti a titolo di osservatori anche 2 rappresentanti del Gruppo di Lavoro per la CRC;
- 31 gennaio 2003: **Osservazioni Finali** del Comitato ONU sull'Italia (CRC/C/15/Add.198);
- 4 ottobre 2008: data di consegna prevista per la presentazione del prossimo rapporto governativo.

CAPITOLO 5 - IL GRUPPO DI LAVORO PER LA CRC IN ITALIA: FUNZIONAMENTO E PROGRAMMI FUTURI

Un ruolo importante per il futuro della CRC è assegnato dunque anche alle ONG, comprese nel termine di "ogni altro organismo competente" (art. 45 lett. a e b), a cui il Comitato ONU può far riferimento per pareri o rapporti nei settori di loro competenza.
Il lavoro intrapreso dal Gruppo di Lavoro per la CRC, e la redazione del Rapporto Supplementare, si inseriscono in questo percorso ed hanno rappresentato una novità per il panorama italiano. I risultati raggiunti, anche alla luce delle Raccomandazioni del Comitato ONU, che hanno ripreso gran parte delle raccomandazioni contenute nel Rapporto Supplementare[19], hanno confermato l'utilità del lavoro svolto.

Il Comitato ONU nelle Osservazioni Finali raccomanda che, in conformità con quanto disposto dall'art.44, paragrafo 6 della CRC, il rapporto governativo, le risposte agli interrogativi sollevati dal Comitato ONU, i relativi verbali di discussione e le Osservazioni Finali abbiano un'ampia divulgazione per poter dar luogo ad un dibattito e ad un processo di sensibilizzazione, e monitoraggio dell'attuazione della Convenzione che coinvolga anche le organizzazioni non governative.

Il Gruppo di Lavoro sulla CRC, presentando il *Rapporto Supplementare*, ha assunto infatti anche l'impegno di proseguire nell'opera di monitoraggio della CRC e delle Osservazioni Finali, non solo in vista del prossimo appuntamento con il Comitato ONU, ma anche al fine di garantire un sistema di monitoraggio indipendente e condiviso con le varie ONG che lavorano per i diritti dell'infanzia.

Le Osservazioni del Comitato ONU rappresentano un valido supporto per tale lavoro in quanto costituiscono uno strumento di emanazione internazionale sul quale poter far leva affinché le istituzioni orientino le proprie politiche in conformità con la CRC. In tale ambito va comunque rilevato che il Gruppo di Lavoro si riserva di analizzare l'impatto in relazione al contesto italiano di alcune delle raccomandazioni pronunciate dal Comitato, che hanno destato il dissenso di alcune delle associazioni del Gruppo, promuovendo incontri e momenti di approfondimento[20].

Il Gruppo di Lavoro si presenta come un network informale la cui partecipazione è aperta a tutte le associazioni, ONG, cooperative ed altro che si occupano di tematiche legate all'infanzia. Per essere iscritti nella mailing list del Gruppo e ricevere aggiornamenti sulle iniziative in corso è sufficiente compilare la scheda di partecipazione. Per le singole iniziative viene invece richiesta l'adesione individuale dell'associazione.

Il Gruppo di Lavoro attraverso il proprio operato si prefigge di garantire un sistema di monitoraggio sullo stato di applicazione della CRC in Italia

- Indipendente;
- Permanente;
- Aggiornato;
- Condiviso

Per il Gruppo di Lavoro per la CRC la **definizione di monitoraggio**, utile per delimitare ed identificare l'ambito di operatività del lavoro del Gruppo, può essere riassunta come segue:
"Esame ed analisi della prassi, delle politiche per l'infanzia e della legislazione in vigore o in corso di attuazione, a livello nazionale e locale, al fine di verificarne la congruità con i principi espressi dalla CRC, ed in particolare con le Osservazioni Finali del Comitato ONU".

[19] *vedi oltre Capitolo 6 Tabella Osservazioni Finali relative all'Italia – Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC/C/15/Add.198 - 31 gennaio 2003) versione semplificata ad uso del Gruppo di Lavoro per la CRC, pag 41*

[20] *In particolare ci si riferisce alla Raccomandazione del Comitato (paragrafo 28) relativa alla richiesta di modificare la legislazione italiana per garantire che i figli naturali abbiano fin dalla nascita una madre naturale, e dunque in contrasto con il diritto alla segretezza del parto vigente nel nostro ordinamento, e a quella relativa all'accesso all'identità dei genitori biologici da parte dei figli adottivi.*

In caso vi sia divergenza o contrasto il Gruppo interviene concretamente, attraverso azioni di *advocacy*, *lobby*, campagne di sensibilizzazioni e informazione, redazione di rapporti periodici al Comitato ONU.
Sicuramente si tratta di un obiettivo ambizioso e di lungo periodo che richiederà impegno da parte di tutte le associazioni parte del Gruppo, ciascuno secondo le proprie competenze e disponibilità, ma tale scelta progettuale non potrà che condurre a risultati positivi in termini di incidenza sulle politiche per l'infanzia e di promozione e piena attuazione dei diritti dell'infanzia nel nostro Paese.

GRUPPO DI LAVORO PER LA CRC

FINALITÀ ottenere una maggiore ed effettiva applicazione della CRC in Italia

MANDATO Garantire un sistema di monitoraggio sull'applicazione della CRC indipendente, permanente, condiviso e aggiornato e realizzare eventuali azioni di *advocacy*

ATTIVITÀ
- elaborazione e condivisione di un rapporto di *follow-up* annuale su alcune delle tematiche identificate come prioritarie ed evidenziate nelle Osservazioni finali del Comitato ONU
- incontro di confronto annuale con le istituzioni per valutare l'implementazione della CRC e delle Osservazioni Finali del Comitato ONU
- formazione/informazione per le associazioni sul ruolo delle ONG nel processo di monitoraggio della CRC
- elaborazione del **2° Rapporto Supplementare** del Gruppo di Lavoro per il 2008

La metodologia di lavoro proposta prevede un ciclo di programmazione annuale che ricade nell'ambito di una programmazione di più lungo termine, ovvero i cinque anni che intercorrono tra la presentazione di un rapporto e il successivo alle Nazioni Unite. In tal modo il Gruppo intende rispondere all'obiettivo generale di garantire un monitoraggio costante sull'applicazione della CRC in Italia, e, senza perdere di vista l'appuntamento quinquennale con il Comitato ONU, si prefigge delle scadenze annuali in modo da avere dei momenti di confronto, in grado poi di confluire complessivamente nel lavoro che verrà svolto in vista del successivo Rapporto Supplementare.

Il Ciclo di programmazione che orienta il lavoro del Gruppo si suddivide nelle seguenti fasi:

1. analisi della situazione dell'infanzia in Italia relativa a quel determinato momento storico, a partire dalle leggi di più recente approvazione o in via di approvazione, i piani d'azione del governo, le informazioni contenute nei documenti che il governo ha inviato alle Nazioni Unite, oltre alla segnalazioni provenienti dalle singole associazioni che sono un insostituibile e prezioso specchio della realtà dell'infanzia nel nostro Paese;

2. Alla luce di tale analisi, ci si propone di identificare delle tematiche annuali, sulla quali concentrare il proprio lavoro, senza escludere l'eventualità che successivi mutamenti politici, sviluppi di riforme ed altro possano indurre il Gruppo a rivedere le proprie priorità, inserendone di nuove. Nella selezione delle tematiche occorrerà valutare gli elementi di forza e di debolezza e eventuali fattori di rischio o incidenza esterni, ovvero:
- Competenza (interna al Gruppo sulla tematica prescelta o possibilità di avvalersi della collaborazione di associazioni o esperti dall'esterno);
- Disponibilità (da parte delle associazione/i ad occuparsi del monitoraggio della tematica prescelta);
- Condivisione (tra le varie associazioni della tematica identificata come prioritaria e/o della eventuale e relativa problematica connessa);
- Priorità temporali (alcune tematiche individuate potrebbero richiedere un attenzione immediata se è in atto un cambiamento della situazione es. legislativa, prassi ecc.);
- Gravità della situazione (la situazione si presenta così grave da richiedere un interevento tempestivo);
- Coincidenza con azioni intraprese da altri coordinamenti o singole associazioni (il Gruppo potrebbe decidere di appoggiare la campagna in corso o chiedere agli altri di contribuire al monitoraggio inserendo il loro contributo nel rapporto di aggiornamento in corso di elaborazione).

3. Per ogni priorità prescelta sarà poi utile identificare chi è responsabile per l'attuazione del relativo diritto o della relativa violazione (*duty bearer*) e chi può comunque influire sulla situazione (per es. i media, le associazioni, organismi locali o nazionali ecc.).

4. A questo punto occorrerà definire se oltre all'inserimento della tematica nel rapporto annuale di aggiornamento in corso di elaborazione si intende intervenire concretamente attraverso, ad esempio, la realizzazione di una campagna di sensibilizzazione e/o informazione, azione di *lobby* ed *advocacy*, identificazione di buone prassi, sempre compiendo parallelamente una valutazione degli elementi di forza e debolezza e eventuali fattori di rischio esterni. Occorrerà inoltre identificare il target di riferimento (per es. istituzioni, associazioni, pubblico in genere) ed il mezzo che si vuole utilizzare per raggiungere il target (per es. convegno, comunicato stampa, internet, diffusione materiali, incontro, audizione parlamentare, lettera, raccolta firme ecc.).

5. Il ciclo si chiude con il monitoraggio e una valutazione della propria attività, esaminando i risultati raggiunti e definendo le attività future. Il Gruppo redige comunque annualmente un breve e circoscritto Rapporto di aggiornamento (Rapporto di Follow-up) sullo stato di applicazione della CRC in Italia, limitato alle tematiche identificate come prioritarie e comprensivo della propria attività.

SCHEMA CICLO PROGRAMMAZIONE

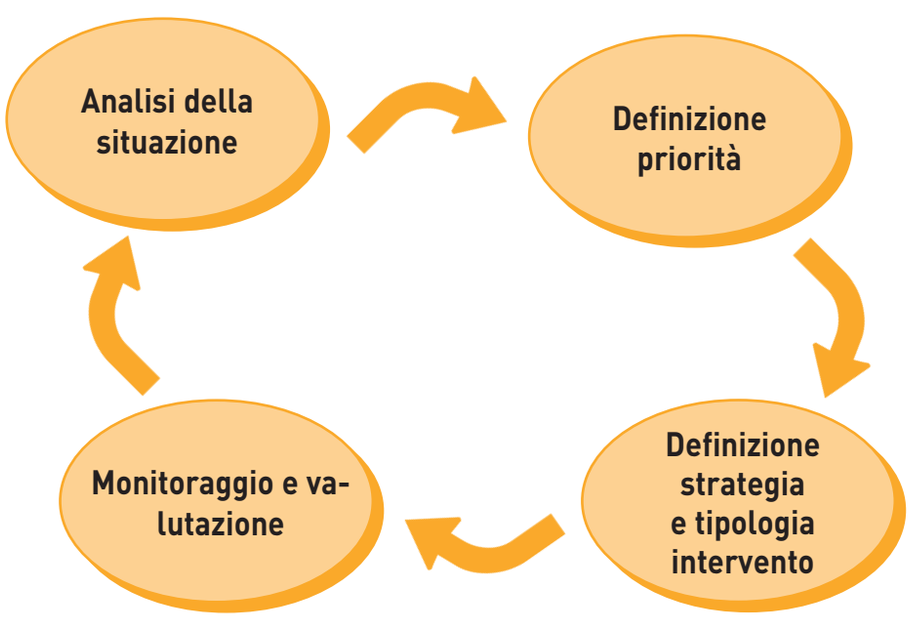

Per avere un idea più concreta del ciclo di programmazione riportiamo di seguito il calendario dell'attività del Gruppo di Lavoro per il prossimo quinquennio.

CALENDARIO ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL GRUPPO DI LAVORO 2005-2009

DICEMBRE 2004	PUBBLICAZIONE GUIDA PRATICA MONITORAGGIO
GENNAIO 2005	**RIUNIONE PLENARIA** GRUPPO DI LAVORO PER APPROVAZIONE TEMATICHE DA INSERIRE NEL 1° RAPPORTO DI FOLLOW-UP
APRILE 2005	**RIUNIONE PLENARIA** DEL GRUPPO DI LAVORO PER APPROVAZIONE BOZZA FINALE DEL 1° RAPPORTO DI FOLLOW-UP
27 MAGGIO 2005 (Il 27 maggio è l'anniversario della ratifica della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza in Italia)	PRESENTAZIONE 1° RAPPORTO DI FOLLOW UP DI MONITORAGGIO CRC
GIUGNO 2005	INCONTRO CON LE ISTITUZIONI PER CONFRONTO SULLE TEMATICHE ANALIZZATE NEL RAPPORTO
OTTOBRE 2005	**RIUNIONE PLENARIA** DEL GRUPPO DI LAVORO PER APPROVAZIONE TEMATICHE DA INSERIRE NEL 2° RAPPORTO DI FOLLOW-UP
APRILE 2006	**RIUNIONE PLENARIA** DEL GRUPPO DI LAVORO PER APPROVAZIONE BOZZA FINALE DEL 2° RAPPORTO DI FOLLOW-UP
27 MAGGIO 2006	PRESENTAZIONE 2° RAPPORTO DI FOLLOW UP DI MONITORAGGIO CRC
GIUGNO 2006	INCONTRO CON LE ISTITUZIONI PER CONFRONTO SULLE TEMATICHE ANALIZZATE NEL RAPPORTO
OTTOBRE 2006	**RIUNIONE PLENARIA** DEL GRUPPO DI LAVORO PER APPROVAZIONE TEMATICHE DA INSERIRE NEL 3° RAPPORTO DI FOLLOW-UP
APRILE 2007	RIUNIONE PLENARIA DEL GRUPPO DI LAVORO PER APPROVAZIONE BOZZA FINALE DEL 3° RAPPORTO DI FOLLOW-UP
27 MAGGIO 2007	PRESENTAZIONE 3° RAPPORTO DI FOLLOW UP DI MONITORAGGIO CRC
GIUGNO 2007	INCONTRO CON LE ISTITUZIONI PER CONFRONTO SULLE TEMATICHE ANALIZZATE NEL RAPPORTO
OTTOBRE 2007	**RIUNIONE PLENARIA** DEL GRUPPO DI LAVORO PER APPROVAZIONE TEMATICHE DA INSERIRE NEL 4° RAPPORTO DI FOLLOW-UP
APRILE 2008	**RIUNIONE PLENARIA** DEL GRUPPO DI LAVORO PER APPROVAZIONE BOZZA FINALE DEL 4° RAPPORTO DI FOLLOW-UP
27 MAGGIO 2008	PRESENTAZIONE 4° RAPPORTO DI FOLLOW UP DI MONITORAGGIO CRC
GIUGNO 2008	INCONTRO CON LE ISTITUZIONI PER CONFRONTO SULLE TEMATICHE ANALIZZATE NEL RAPPORTO
4 OTTOBRE 2008	DATA ULTIMA PER PRESENTAZIONE RAPPORTO GOVERNATIVO AL COMITATO ONU SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
OTTOBRE 2008	**RIUNIONE PLENARIA** DEL GRUPPO DI LAVORO PER IMPOSTAZIONE RAPPORTO SUPPLEMENTARE
NOVEMBRE 2009	PRESENTAZIONE II RAPPORTO SUPPLEMENTARE ALLE NAZIONI UNITE

CAPITOLO 6 - STRUMENTI DI LAVORO PER LE ASSOCIAZIONI

VERSIONE SEMPLIFICATA DELLA CRC AD USO DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA CRC

Articolo 1
Definizione di minore. Ogni persona fino ai diciotto anni di età.

Articolo 2
Non discriminazione. Gli Stati si impegnano a garantire, nel loro territorio, i diritti della Convenzione ad ogni minore senza distinzione di sorta.

Articolo 3
Superiore Interesse del minore. In tutte le decisioni relative ai minori il superiore interesse del minore deve essere una considerazione preminente.

Articolo 4
Implementazione dei diritti. Gli Stati si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti (legislativi, amministrativi ecc.) necessari per attuare la Convenzione.

Articolo 5
Ruolo dei genitori. Gli Stati rispettano la responsabilità, il diritto e il dovere dei genitori o della famiglia allargata di dare al minore, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento e i consigli adeguati all'esercizio dei diritti della Convenzione.

Articolo 6
Sopravvivenza e sviluppo. Ogni minore ha un diritto inerente alla vita. Gli Stati assicurano la sopravvivenza e lo sviluppo del minore.

Articolo 7
Nome e nazionalità. Ogni minore quando nasce ha diritto ad un nome e ad acquisire una cittadinanza.

Articolo 8
Preservazione della propria identità. Gli Stati si impegnano a rispettare il diritto del minore a preservare la propria identità e a prestare l'assistenza per il suo ripristino nel caso il minore ne sia illegalmente privato.

Articolo 9
Separazione dai genitori. Gli Stati vigilano affinché il minore non sia separato dai genitori contro la loro volontà, a meno che non sia nel superiore interesse del minore. In caso di separazione da uno o entrambi i genitori il minore ha diritto a mantenere i contatti.

Articolo 10
Ricongiungimento familiare. Gli stati devono considerare con spirito positivo le domande presentate da un minore o dai suoi genitori per entrare in un Stato parte o lasciarlo ai fini del ricon-

giungimento familiare. Il minore che ha genitori che risiedono in Stati diversi ha il diritto di mantenere rapporti con entrambi.

Articolo 11
Spostamenti e non ritorni illeciti di minori. Gli Stati devono impedire gli spostamenti illeciti di minori.

Articolo 12
Libertà di esprimere la propria opinione. Il minore ha diritto di esprimere liberamente la propria opinione su ogni questione che lo riguarda. Le opinioni espresse devono essere debitamente prese in considerazione tenuto conto dell'età e del grado di maturità del minore.

Articolo 13
Libertà di espressione. Il minore ha il diritto alla libertà di espressione e di ricevere e diffondere informazioni con ogni mezzo espressivo.

Articolo 14
Libertà di pensiero, coscienza e religione. Gli Stati rispettano il diritto del minore alla libertà di pensiero, coscienza e religione, cosi come il diritto dei genitori di guidare il minore nell'esercizio di tale diritto in maniera corrispondente allo sviluppo delle sua capacità.

Articolo 15
Libertà di associazione. Gli Stati riconoscono il diritto del minore alla libertà di associazione e alla libertà di riunirsi pacificamente.

Articolo 16
Protezione della privacy. Il minore ha diritto alla protezione da interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata.

Articolo 17
Accesso informazione appropriata. Gli Stati vigilano affinché i minori possano accedere ad informazione provenienti da varie fonti ed incoraggiano i media affinché divulghino informazioni e materiale di utilità sociale e culturale per i minori. Inoltre favoriscono l'elaborazione di principi direttivi volti a proteggere i minori dai materiali ed informazioni nocive per il suo benessere.

Articolo 18
Responsabilità dei genitori. Entrambi i genitori hanno la responsabilità di provvedere all'educazione ed allo sviluppo del minore. Gli Stati accordano gli aiuti appropriati ai genitori nell'esercizio loro responsabilità.

Articolo19
Protezione da abuso e negligenza. Gli Stati adottano ogni misura per proteggere i minori contro ogni forma di maltrattamento.

Articolo 20
Minori privi ambiente familiare. Gli Stati devono proteggere e fornire aiuti speciali ai minori definitivamente o temporaneamente privati del proprio ambiente familiare.

Articolo 21
Adozione. Gli Stati che ammettono l'adozione si accertano che il superiore interesse del minore sia la considerazione fondamentale e vigilano affinché sia autorizzata solo dalle autorità competenti.

Articolo 22
Minori rifugiati. Gli Stati adottano le misure adeguate affinché i minori rifugiati o che cercano di ottenere lo status di rifugiati ricevano protezione e assistenza umanitaria necessaria. Gli Stati collaborano con le organizzazioni competenti per aiutare i minori che si trovano in tale situazione.

Articolo 23
Minori disabili. Gli Stati riconoscono che i minori mentalmente o fisicamente disabili devono condurre una vita piena in condizioni che favoriscano la loro autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità. Gli Stati riconoscono il diritto dei minori disabili a beneficiare di cure speciali in maniera da concretizzare la più completa integrazione sociale e il loro sviluppo personale.

Articolo 24
Salute e servizi sanitari. Gli Stati riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare dei servizi medici e di riabilitazione.

Articolo 25
Verifica periodica della collocamento dei minori. I minori collocati dalle competenti autorità al fine di ricevere cure, protezione o terapie fisiche o mentali hanno diritto alla verifica periodica di dette terapie.

Articolo 26
Sicurezza sociale. Gli Stati riconoscono ad ogni minore il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale.

Articolo 27
Standard di vita. Il minore ha diritto ad uno standard di vita adeguato. I genitori hanno la responsabilità fondamentale, lo Stato deve offrire se del caso un'assistenza materiale e programmi di sostegno.

Articolo 28
Istruzione. I minori hanno diritto all'istruzione. Gli Stati devono garantire l'istruzione primaria gratuita e obbligatoria per tutti, l'istruzione secondaria accessibile per tutti, la diminuzione del tasso di abbandono scolastico e la promozione della frequenza scolastica.

Articolo 29.
Finalità educative. L'educazione deve favorire lo sviluppo complessivo della personalità e delle attitudini del minore, il rispetto dei genitori, della propria identità culturale, il rispetto per le altre culture, dell'ambiente naturale e dei diritti umani.

Articolo 30
Minori di minoranze etniche o popolazioni indigene. I minori che appartengono a minoranze etniche, linguistiche o di origine indigena hanno il diritto di praticare la propria cultura, religione e di parlare la propria lingua.

Articolo 31
Gioco, tempo libero e attività culturali. Gli Stati riconoscono al minore il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività culturali.

Articolo 32
Sfruttamento del lavoro minorile. Il minore ha diritto di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto a lavori che comportino rischi o possano porre a repentaglio la sua educazione o nuocere alla sua salute o sviluppo. Gli Stati stabiliscono un età minima di ammissione al lavoro.

Articolo 33
Uso di droghe. Gli Stati devono proteggere i minori contro l'uso di droghe e impedire che vengano utilizzati per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Articolo 34
Sfruttamento sessuale. Gli Stati devono proteggere i minori contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale.

Articolo 35
Rapimento, vendita e tratta. Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di minori per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Articolo 36
Altre forme di sfruttamento. Gli Stati proteggono il minore contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Articolo 37
Tortura e privazione della libertà. Nessun minore può essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, né a pena capitale o imprigionamento a vita. Ogni minore privato della libertà sarà separato dagli adulti ed avrà diritto a mantenere i contatti con la sua famiglia, ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza legale o ogni altra assistenza adeguata.

Articolo 38
Conflitti armati. Gli Stati vigilano affinché i minori di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità e non siano arruolati nelle forze armate. Gli Stati adottano ogni misura affinché i minori coinvolti in un conflitto possano beneficiare di cure e protezione.

Articolo 39
Riabilitazione. Gli Stati adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale dei minori vittima di qualunque forma di sfruttamento o maltrattamento, di torture o di conflitti armati.

Articolo 40
Amministrazione della giustizia minorile. Gli Stati riconoscono ad ogni minore accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento che favorisca il suo reinserimento sociale e tenga conto dell'età. Il minore ha diritto di beneficiare di una assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la presentazione della sua difesa. Gli Stati si impegnano ad individuare soluzioni alternative all'istituto penale.

Articolo 41
Rispetto per le disposizioni in vigore. Nessuna delle disposizioni della Convenzione pregiudica l'applicazione delle nome più favorevoli al minore in vigore nella legislazione di uno Stato.

SECONDA PARTE

Articolo 42
Gli Stati parte si impegnano a fare conoscere i principi della Convenzione con mezzi adeguati sia agli adulti che ai minori.

Articolo 43
Il Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza controlla l'implementazione della Convenzione.

Articolo 44
Gli Stati parte sottopongono al Comitato ONU entro due anni dalla ratifica, e successivamente ogni cinque anni un Rapporto sullo stato di attuazione della Convenzione e sui progressi compiuti.
Gli Stati parte fanno in modo che i rapporti abbiano una larga diffusione nei loro Paesi.

Articolo 45
Le agenzie delle Nazioni Unite e ogni altro organismo competente possono sottoporre al Comitato ONU propri rapporti.
Il Comitato ONU, se lo ritiene necessario, può trasmettere i rapporti governativi che contengono richiesta di consigli tecnici o assistenza tecnica alle agenzie delle Nazioni Unite e agli altri organismi competenti, così come può richiedergli pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione. Il Comitato ONU può richiedere di procedere a studi su questioni specifiche relative ai diritti dell'infanzia.

TERZA PARTE

Articolo 46
La Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Articolo 47
La Convenzione è soggetta a ratifica.

Articolo 48
La Convenzione rimane aperta alle adesioni di ogni Stato.

Articolo 49
La Convenzione entra in vigore trenta giorni dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 50
Ogni Stato può proporre emendamenti alla Convenzione e depositare il testo presso il Segretario

Generale delle Nazioni Unite, che ne da comunicazione agli Stati parte per avviare la procedura di esame, votazione ed eventuale adozione.

Articolo 51
Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della Convenzione.

Articolo 52
Ogni Stato può ritirare l'adesione alla Convenzione.

Articolo 53
Il Segretario della Nazioni Unite è il depositario della Convenzione.

Articolo 54
I testi ufficiali della Convenzione in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

SCHEDE VIII RAGGRUPPAMENTI TEMATICI DELLA CRC

RAGGRUPPAMENTO I: MISURE GENERALI DI ATTUAZIONE

TITOLO	Art. CRC	TEMATICHE CORRELATE	SEGNALATO NELLE OSSERVAZIONI COMITATO ONU
MISURE GENERALI DI ATTUAZIONE	4	**Legislazione** - Misure adottate per rendere conforme la legislazione interna ai principi della CRC (modifiche adottate, nuove leggi introdotte, possibilità di applicare la CRC direttamente da parte delle competenti autorità nazionali ecc.); - Esistenza di giurisprudenza interna che richiami i principi della CRC; - Rimedi esistenti in caso di violazione dei principi della CRC; - Esistenza di disposizioni interne più favorevoli all'attuazione diritti garantiti dalla CRC; - Meccanismi previsti a livello nazionale, regionale e locale per garantire implementazione della CRC, comprese misure di coordinamento; - Esistenza di istituzione create per promuovere i diritti dell'infanzia e monitorarne l'attuazione e loro relazioni con le organizzazioni non governative; **Raccolta dati** - Misure adottate per garantire una raccolta data sui minori e i loro diritti; **Strutture di controllo indipendenti** - Istituzioni di organismi indipendenti per promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia, come il garante infanzia; **Risorse** - Misure adottate per assicurare l'attuazione dei diritti economici, sociali e culturali al massimo delle possibilità tenendo conto delle risorse disponibili, ed utilizzando indicatori di riferimento; - Passi compiuti per assicurare che il superiore interesse del minore orienti le scelte delle autorità a livello centrale e locale, anche rispetto alle decisioni relative all'allocazione di risorse; - Misure volte ad assicurare che i minori appartenenti a gruppi più vulnerabili siano protetti dagli effetti negativi delle politiche finanziarie, compresi i tagli di risorse nel sociale; - Impegno per l'infanzia nella cooperazione internazionale(percentuale destinata all'infanzia rispetto allo stanziamento totale, progetti specifici nei settori dell'educazione, salute, sociale e altri ecc.); - Sostegno a distanza (forme di autoregolamentazione, dati ecc.)	
	42	**Formazione e divulgazione della Convenzione** - Misure adottate per diffondere la conoscenza della CRC tra adulti e bambini (anche tramite i media, programmi e pubblicazioni per ragazzi e per adulti, seminari, workshop, conferenze sia a livello istituzionali che rivolte al pubblico in generale ecc.) e coinvolgimento delle ONG; - Inclusione della CRC nei curricula scolastici; - Previsione di corsi di formazione per professionisti e operatori; - Coinvolgimento dei ragazzi in questo tipo di attività.	
	44 com 6	- Diffusione del Rapporto Governativo a livello locale e nazionale (copie pubblicate, distribuzione, eventi organizzati, coinvolgimenti di ONG ecc.); - Diffusione e traduzione in italiano delle Osservazioni Finali del Comitato ONU (copie pubblicate, workshop, seminari, diffusione e rilevanza data dai media, conferenze organizzate a livello governativo ecc.).	

RAGGRUPPAMENTO II: DEFINIZIONE DI MINORE

TITOLO	Art. CRC	TEMATICHE CORRELATE	SEGNALATO NELLE OSSERVAZIONI COMITATO ONU
DEFINIZIONE DI MINORE	1	- Chi è il "minore" nell'ordinamento italiano; - Informazioni sull'età richiesta dalla legge nazionale, ad esempio, per età minima per ammissione al lavoro,consultazione medico legale senza consenso dei genitori, trattamenti di carattere medico-chirurgico senza consenso genitori, fine dell'obbligo scolastico, matrimonio, arruolamento volontario nelle forze armate, responsabilità penale, creare o partecipare ad associazioni, scegliere religione o frequentare corsi di religione ecc.	

RAGGRUPPAMENTO III: PRINCIPI GENERALI DELLA CONVENZIONE

TITOLO	Art. CRC	TEMATICHE CORRELATE*	SEGNALATO NELLE OSSERVAZIONI COMITATO ONU
NON DISCRIMINAZIONE	2	- Misure adottate per superare le disparità economiche, sociali e geografiche (compreso tra il Nord ed il Sud del Paese); - Misure adottate per prevenire la discriminazione a danno dei gruppi più vulnerabili (compresi i minori stranieri, disabili, zingari, figli nati fuori dal matrimonio ecc.); - Disparità tra i due sessi; - Raccolta dati disaggregati per nazionalità, età e sesso ecc.	
SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE	3	- Considerazione data a tale principio in ambito giudiziario, amministrativo, scolastico familiare ed in alcuni ambiti specifici come ad esempio: allocazione di risorse, politiche sociali, adozione, procedure di asilo e immigrazione, amministrazione della giustizia minorile, collocamento di minori in istituti ecc.	
DIRITTI ALLA VITA, SOPRAVVIVENZA, SVILUPPPO	6	- Condizioni predisposte per creare un ambiente favorevole allo sviluppo del minore, incluso lo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale, psicologico e sociale, e per preparare il minore alla sua vita individuale in una società libera; - Dati relativi alla spesa sociale, sanitaria e scolastica per garantire tali diritti; - Dati relativi ai suicidi di minori e misure adottate per garantire la sopravvivenza degli adolescenti e prevenire i rischi a cui potrebbero essere particolarmente esposti (ad esempio violenza, malattie trasmettibili sessualmente ecc.).	
RISPETTO DELL'OPINIONE DEL MINORE	12	- Individuazione dei soggetti referenti e responsabili per l'attuazione e promozione di questo diritto; - Considerazione di tale principio nella legislazione vigente (compresa le norme amministrative locali); - Misure adottate per garantire il rispetto di tale diritto nella vita familiare, scolastica, in ambito giudiziario, procedure di asilo, collocamento in istituto; - Eventuali limitazioni all'esercizio di tali diritto (ad esempio per età); - Esistenza di adeguate strategie per favorire la partecipazione dei bambini nei vari ambiti (giustizia, scuola, vita della comunità ecc.) tenendo in considerazione l'età ed il grado di maturità; - Esistenza di organi di decisione a cui partecipa il minore, ad esempio consigli scolastici; - Misure adottate per aumentare la consapevolezza tra i professionisti, le famiglie, gli insegnanti, i politici e gli amministratori locali, gli operatori sociali e giudiziari ed il pubblico in generale circa tale diritto e per incoraggiare i minori ad esercitarlo; - Misure specifiche per garantire la partecipazione senza discriminazioni (di genere, etnia, lingua, cultura, nazionalità, disabilità, ecc.).	

* Premessa:si tratta di valori guida per la lettura dell'intera Convenzione, da considerare come indicatori trasversali all'attuazione di tutti i singoli diritti garantiti dalla CRC

RAGGRUPPAMENTO IV: DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ

TITOLO	Art. CRC	TEMATICHE CORRELATE	SEGNALATO NELLE OSSERVAZIONI COMITATO ONU
NOME E NAZIONALITÀ	**7**	- Registrazione immediata dopo la nascita (comprese situazioni particolari quali ad esempio da genitori irregolari, nomadi, richiedenti asilo ecc.); - Acquisizione nazionalità (comprese situazioni particolari quali genitori entrambi stranieri, richiedenti asilo, possibilità di acquisire nazionalità entrambi i genitori ecc.);	
CONSERVAZIONE DELLA PROPRIA IDENTITÀ	**8**	- Diritto a conservare nome e relazioni familiari.	
LIBERTÀ DI ESPRESSIONE	**13**	- Libertà di ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere senza discriminazioni; - Risorse finanziarie destinate alla promozione di questo diritto; - Libertà di espressione in vari ambiti di vita dei minori (scuola, famiglia, istituti, media, comunità locale, sistema sanitario, ecc.) ed eventuali restrizioni.	
LIBERTÀ DI PENSIERO COSCIENZA E RELIGIONE	**14**	- Insegnamento religione nelle scuole pubbliche; - Risorse finanziarie destinate alla promozione di questo diritto; - Libertà di manifestazione del proprio pensiero e convinzioni senza discriminazioni, ed eventuali restrizioni.	
LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE	**15**	- Libertà di associazione per i minori (comprese le norme che regolano la creazione e l'adesione da parte dei minori di o ad associazioni, ostacoli amministrativi e limiti culturali in tal senso) ed eventuali restrizioni; - Risorse finanziarie destinate alla promozione di questo diritto; - Esistenza e ruolo delle child led organization nella promozione dei diritti (indicare anche le "prassi" legislative e amministrative che supportano/limitano questo diritto).	
PROTEZIONE DELLA PRIVACY	**16**	- Risorse finanziarie destinate alla promozione di questo diritto; - Misure adottate per prevenire interferenze nella privacy (es. casa, famiglia, corrispondenza, nuove tecnologie ecc.) e per proteggere onore e reputazione (comprese le misure particolari per coloro che sono in istituto, o coinvolti in procedimenti giudiziari o amministrativi); - Prescrizioni particolari in caso di minori posti in istituto o sottoposti a procedimenti giudiziari; - Diritto del minore a ricevere pareri medici (in particolare, per esempio, per le ragazze in caso di salute riproduttiva e interruzione della gravidanza oppure per minori affetti da malattie come HIV ecc.), legali, psicologici, di orientamento formativo e scolastico, ecc. senza il consenso dei genitori; - Protezione della privacy dei minori e media.	
ACCESSO INFORMAZIONE APPROPRIATA	**17**	- Minori e media (compresa la produzione e distribuzione attraverso i media di materiale di utilità sociale e culturale per i minori), esistenza di sistemi di regolazione e autoregolazione; - Accesso di tutti i minori senza discriminazioni alla produzione e fruizione delle informazione; ed eventuali limitazioni; - Cooperazione internazionale per la produzione e diffusione di questo tipo di materiali; - Esistenza e effettiva applicazione di linee guida per la protezione dei minori da informazioni e materiale nocivi al loro sano sviluppo; - Promozione di politiche per la diffusione attraverso i media di informazioni rivolte a minori e ispirate ai principi di cui all'art. 29 CRC; - Diffusione della Convenzione grazie ai media.	
DIRITTO A NON ESSERE SOTTOPOSTO A TORTURA O TRATTAMENTI O PUNIZIONI CRUDELI, INUMANE O DEGRADANTI	**37 a)**	- Previsione del reato di tortura; - Casi di tortura, trattamenti o punizioni crudeli a danno di minori; - Misure previste per la punizioni dei colpevoli di tali atti e misure previste per la riabilitazione fisica e psicologica dei minori che hanno subito simili azioni.	

RAGGRUPPAMENTO V: AMBIENTE FAMILIARE e MISURE ALTERNATIVE

TITOLO	Art. CRC	TEMATICHE CORRELATE	SEGNALATO NELLE OSSERVAZIONI COMITATO ONU
RUOLO DEI GENITORI	**5**	- Responsabilità, diritti e doveri dei genitori; - Nozione di famiglia; - Consultori familiari e programmi educativi per genitori; - Campagne di sensibilizzazione per genitori e figli sui diritti dei minori nell'ambito della vita familiare, e formazione per categorie di professionisti.	
RESPONSABILITÀ DEI GENITORI	**18 com 1-2**	- Considerazione del superiore interesse del minore nell'ambito della responsabilità dei genitori per la crescita e sviluppo del minore; - Misure adottate per figli di famiglie monogenitoriali e/o appartenenti a gruppi più vulnerabili (inclusi i non abbienti); - Disponibilità dati disaggregati (per area geografica, sesso, comunità appartenenza, ecc.) relative a minori che usufruiscono di queste tipologie di interventi.	
SEPARAZIONE DAI GENITORI	**9**	- Misure adottate (incluse quelle legislative) per evitare che i minori siano separati dai propri genitori; - Rispetto del diritto del minore di essere ascoltato nell'ambito di tali procedure; - Misure adottate per garantire che in caso di separazione il minore mantenga i rapporti con entrambi i genitori, a meno che ciò sia contrario al suo superiore interesse.	
RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE	**10**	- Misure previste per il ricongiungimento familiare degli stranieri in Italia (compresi i richiedenti asilo, il requisito di alloggio idoneo ecc.); - Compatibilità con il principio del superiore interesse del minore; - Misure adottate per garantire che i minori con genitori residenti in Paesi differenti abbiamo garantito il diritto di mantenere contatti con entrambi.	
SPOSTAMENTI E NON RITORNI ILLECITI (LA SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI)	**11**	- Misure adottate per prevenire e combattere il fenomeno (accordi bilaterali, campagne di informazioni rivolte alle coppie miste, formazione professionisti, informazione al genitore vittima ecc.).	
MANTENIMENTO DEL MINORE	**27 com 4**	- Misure adottate per garantire mantenimento del minore da parte dei genitori o di chi ha responsabilità finanziaria (inclusi casi di separazione e divorzio); - Esistenza di dati disaggregati (per sesso, età, nazionalità di origine, comunità di appartenenza ecc.).	
MINORI PRIVI DI UN AMBIENTE FAMILIARE	**20**	- Misure per il sostegno alla famiglia d'origine e affido familiare (preparazione delle famiglie, diffusione istituto, sostegno famiglia affidataria ecc.); - Comunità di tipo familiare (ruolo e efficacia dei servizi sociali, definizione delle caratteristiche che contraddistinguono comunità di tipo familiare, comunità alloggio, case famiglia e gruppo appartamento, ecc.); - Istituti di assistenza (presenza sul territorio, caratteristiche, ecc.); - Monitoraggio e aggiornamento del minore collocato presso tali strutture; - Considerazione dell'origine etnica, religiosa, culturale e linguistica del minore e della continuità che dovrebbe essere garantita nel corso dello sviluppo del minore; - Ascolto del minore e principio del superiore interesse del minore; - Dati sulle cause di allontanamento dal nucleo familiare di origine.	
ADOZIONE	**21**	- Nazionale (autorità e enti coinvolti, loro coordinamento, supporto adozioni difficili ecc.); - Internazionale (accordi bilaterali, costi, coordinamento enti e istituti interessati, ecc.); - Ascolto del minore e considerazione della sua opinione; - Questioni legate all'accesso all'identità dei genitori biologici da parte dei figli adottivi; - Monitoraggio adozione ed esistenza di dati disaggregati.	
VERIFICA PERIODICA DEL COLLOCAMENTO	**25**	- Misure adottate per la verifica del trattamento del minore collocato al fine di ricevere cure, protezione oppure terapia fisica o mentale (autorità competente, meccanismi indipendenti di controllo, frequenza del controllo ecc.); - Ascolto del minore; - Dati sui minori collocati (compreso età,sesso, origine, situazione di abbandono, disabilità, minori stranieri non accompagnati, richiedenti asilo, rifugiati ecc.).	

SEGUE RAGGRUPPAMENTO V: AMBIENTE FAMILIARE e MISURE ALTERNATIVE

TITOLO	Art. CRC	TEMATICHE CORRELATE	SEGNALATO NELLE OSSERVAZIONI COMITATO ONU
ABUSO E MALTRATTAMENTO **E**	**19**	- Misure adottate per proteggere il minore da tutte le forme di violenza fisica o psicologica, negligenza, maltrattamenti, sfruttamento, abuso incluso quello sessuale; - Divieto di tutte le forme di violenza, fisica e non, punizioni corporali, violenza assistita, umiliazioni ricevute, fra l'altro, all'interno della famiglia d'origine o adottiva o affidataria, a scuola, in istituto, istituti penali ecc.; - Possibilità per il minore di denuncia direttamente o tramite rappresentante e rimedi previsti; - Campagne preventive e informative; - Esistenza dati disaggregati; - Programmi sociali di supporto, inclusa riabilitazione; - Dati sui servizi sociali, centri e servizi specialistici; numero e loro presenza e distribuzione sul territorio nazionale; - Meccanismi e procedure di monitoraggio; - Informazioni sulle misure adottate per favorire il coordinamento interistituzionale e multidisciplinare; - Misure adottate per identificare, documentare, investigare, processare i casi citati; - Formazioni per professionisti;	
MISURE RIABILITATIVE	**39**	- Misure adottate per garantire il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale dei minori a causa di tali situazioni.	

RAGGRUPPAMENTO VI: SALUTE ED ASSISTENZA

TITOLO	Art. CRC	TEMATICHE CORRELATE	SEGNALATO NELLE OSSERVAZIONI COMITATO ONU
BAMBINI DISABILI	**23**	- Promozione della partecipazione attiva nella vita della comunità; - Accesso all'educazione, ed integrazione scolastica; - Servizi sanitari, riabilitazione, inserimento lavorativo e opportunità di svago in conformità con integrazione sociale e garantendo lo sviluppo del minore; supporto finanziario da parte dello Stato; - Formazione per il personale; - Esistenza dati disaggregati.	
SALUTE E SERVIZI SANITARI	**24**	- Allocazione delle risorse anche in relazione al budget generale; - Esistenza dati disaggregati; - Accesso ai servizi per i minori stranieri e rom; - I diritti del bambino in ospedale; - Campagne di informazione e diffusione allattamento al seno; - Adolescenti; - Interruzione volontaria della gravidanza per le minorenni; - AIDS e minori; - Pratiche tradizionali pregiudizievoli alla salute del minore (es. mutilazioni genitali femminili); - Cooperazione internazionale finalizzata alla piena realizzazione del diritto alla salute nei Paesi in via di sviluppo; - Ingressi temporanei in Italia di minori stranieri per motivi di vacanza o salute (censimento associazioni/enti che se ne occupano, normativa in materia, dati ecc.).	
SICUREZZA SOCIALE E SERVIZI DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA	**26** **18 com 3**	- Aspetti problematici e aree di emergenza relative alla sicurezza sociale; - Misure adottate e relativi costi (dati disaggregati per sesso, età, numero minori per famiglia, famiglie straniere, status dei genitori, famiglie monogenitoriali ecc.); - Misure e servizi adottati per garantire assistenza ai figli di genitori lavoratori; - Dati sui servizi educativi per la prima infanzia e loro distribuzione sul territorio nazionale;	
STANDARD DI VITA	**27 com 1-3**	- Indicatori utilizzati per stabilire e monitorare numero minori che vivono in povertà; - Esistenza di dati disaggregati per i minori (per regione, età, origine ecc.); - Misure adottate per sostenere la famiglie o chi è responsabile dei minori.	

RAGGRUPPAMENTO VII: EDUCAZIONE, GIOCO E ATTIVITÀ CULTURALI

TITOLO	Art. CRC	TEMATICHE CORRELATE	SEGNALATO NELLE OSSERVAZIONI COMITATO ONU
ISTRUZIONE	**28**	- Risorse finanziarie destinata a garantire l'accesso all'istruzione, supporto per la famiglia; - Misure adottate per rendere la scuola accessibile per tutti, compresi gruppi più vulnerabili (minori disabili, stranieri, rom ecc.); - Perseguimento del modello del "Sistema Formativo Integrato" tra la scuola, le risorse educative del territorio e le altre agenzie educative; - Mutamenti del sistema scolastico (in termini di riforme, di risorse, tasso abbandono scolastico ecc.); - Esistenza dati disaggregati (sesso, età, etnia, nazionalità, religione ecc.); - Partecipazione dei minori a livello scolastico; - Cooperazione internazionale attivata per facilitare accesso istruzione bambini in Paesi in via di sviluppo;	
FINALITÀ EDUCATIVE	**29**	- Misure adottate per garantire che le finalità educative indicate nell'art. 29 siano incluse nel percorso scolastico (il rispetto diritti umani e libertà fondamentali, rispetto propria identità culturale, e delle altre culture, dell'ambiente naturale ecc.); - Formazione per gli insegnanti, programmi e materiale usato; - Meccanismi di partecipazione posti in essere.	
GIOCO, ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI	**31**	- Misure adottate per garantire diritto del minore al gioco e al tempo libero; - Risorse finanziarie destinate a garantire tale diritto; - Sistema formativo extrascolastico; - Misure adottate per garantire il diritto al gioco dei bambini (a scuola, in famiglia, nella città ecc.), sia strutturato che libero, per tutte le età (bambini piccoli e adolescenti), senza discriminazioni (es.minori disabili); - Misure adottate per garantire il diritto al riposo e al tempo libero (organizzazione del tempo commisurata alle età e non solo ai "tempi di vita" dei familiari, ecc.); - Possibilità di accesso dei bambini e dei ragazzi alle iniziative culturali (es. musei, internet, mostre, musica, cinema, teatri, ecc.), per tutte le fasce d' età e senza discriminazioni; - Gioco, riposo, tempo libero, sport e accesso alle iniziative culturali per i bambini e ragazzi in ospedale, in istituto o strutture analoghe, negli istituti penali, per disabili.	

RAGGRUPPAMENTO VIII: MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEI MINORI

TITOLO	Art. CRC	TEMATICHE CORRELATE	SEGNALATO NELLE OSSERVAZIONI COMITATO ONU
MINORI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA			
MINORI RIFUGIATI	22	- Minori richiedenti asilo (procedura prevista, prassi ecc.); - Minori stranieri non accompagnati (misure di lungo e medio periodo disposte per la loro tutela, inserimento sociale, ricongiungimento familiare ecc.); - Campagne di informazioni e sensibilizzazione per operatori; - Esistenza di dati disaggregati (per nazionalità, etnia, età, sesso, richiedenti asilo, accompagnati e non accompagnati ecc.).	
MINORI NEI CONFLITTI ARMATI Incluso recupero fisico e psicologico e reinserimento sociale	38 39	- Misure adottate per garantire che minori di 15 anni non partecipino alle ostilità.	
MINORI COINVOLTI NEL SISTEMA DELLA GIUSTIZIA MINORILE			
AMMINISTRAZIONE DELLLA GIUSTIZIA	40	- Misure adottate per garantire partecipazione del minore; - Nell'ambito del procedimento: + diritto a che tutto il procedimento si fondi sul rispetto della minore età; + diritto di beneficiare di un assistente legale o di ogni altra appropriata assistenza per la preparazione e presentazione difesa; + diritto a che il caso sia giudicato senza indugio; + diritto assistenza interprete gratuita per minore straniero che non comprende italiano; + diritto a particolari misure che semplifichino la partecipazione/testimonianza del minore (es. incidente probatorio fuori dal tribunale, testimonianza in tribunale con speciali misure di protezione (vetro specchio ecc.); + misure alternative alla detenzione; - Disposizioni per assicurare che il trattamento adottato tenga conto dell'età e miri al reinserimento nella società, previsione del collocamento in famiglia, programmi di formazione generale e professionale, soluzioni alternative all'istituto penale ecc. - Formazione professionale (per giudici, avvocati, assistenti sociali, pubblici ministeri, forze dell'ordine ecc.)	
MINORI PRIVATI DELLA LIBERTÀ	37 b-d	- Arresto, detenzione, imprigionamento come extrema ratio; - Misure alternative all'istituto penale (frequenza del loro utilizzo e dati disaggregati sui minori coinvolti); - Misure adottate per prevenire arresto e detenzione (anche in caso di minori richiedenti asilo o rifugiati); - Sistemi di monitoraggio previsti (incluso esistenza organismo indipendente).	
PENA PREVISTA, DIVIETO PENA CAPITALE O ERGASTOLO	37 a	- Misure adottate per assicurare che l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio non sia decretato per reati commessi da minori.	
RECUPERO FISICO E PSICOLOGICO E REINSERIMENTO SOCIALE	39	- Provvedimenti adottati per favorire recupero e reinserimento sociale dei minori coinvolti nel sistema della giustizia minorile e scelta di luoghi che favoriscano la salute e il rispetto della propria persona e dignità.	
MINORI IN SITUAZIONI DI SFRUTTAMENTO			
SFRUTTAMENTO ECONOMICO, COMPRESO LAVORO MINORILE	32	- Esistenza di una normativa che proibisce e definisce i lavori rischiosi, pericolosi che possono nuocere alla salute o sviluppo fisico, mentale o morale del minore; - Misure adottate per prevenire lo sfruttamento del lavoro minorile (comprese campagne di sensibilizzazione, formazione, programmi ecc.); - Sistema di monitoraggio previsto e esistenza dati disaggregati.	
USO DI DROGHE	33	- Misure adottate per prevenire l'utilizzo di minori nel traffico e produzione sostanze stupefacenti; - Campagne di informazioni per i ragazzi;	

segue RAGGRUPPAMENTO VIII: MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEI MINORI

TITOLO	Art. CRC	TEMATICHE CORRELATE	SEGNALATO NELLE OSSERVAZIONI COMITATO ONU
MINORI IN SITUAZIONI DI SFRUTTAMENTO			
		- Misure per il sostegno alle famiglie e ai ragazzi, previsioni di strutture di ricovero e programmi per assicurare la loro riabilitazione e reinserimento sociale; - Alcolismo.	
SFRUTTAMENTO E ABUSO SESSUALE	**34**	- Pedopornagrafia; - Prostituzione minorile; - Abuso intrafamiliare; - Misure adottare per prevenire ogni tipo di sfruttamento sessuale; - Sviluppo di strategie multidisciplinari per proteggere i minori; - Specializzazione dei professionisti coinvolti e collaborazione tra le varie autorità coinvolte; - Esistenza di dati, anche disaggregati.	
RAPIMENTO, VENDITA E TRATTA DI MINORI	**35**	- Misure adottate per prevenire il fenomeno; - Campagne di informazioni e risorse destinata allo sviluppo di appositi programmi di prevenzione; - Creazioni di unità specializzate; - Accordi bilaterali.	
ALTRE FORME DI SFRUTTAMENTO	**36**	- Ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole allo sviluppo e alla salute del minore	
MINORI DI MINORANZE ETNICHE O POPOLAZIONI INDIGENE	**30**	- Misure adottate per garantire diritto del minore di godere della propria cultura, professare la propria religione, utilizzare la propria lingua, accesso ai servizi sanitari e scolastici; - Esistenza di dati disaggregati; - Situazione dei minori rom.	

TABELLA SEMPLIFICATA DELLE OSSERVAZIONI FINALI DEL COMITATO ONU COMPARATE CON LE RACCOMANDAZIONI CONTENUTE NEL RAPPORTO SUPPLEMENTARE

Osservazioni Finali relative all' Italia Comitato ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza CRC/C/15/Add.198 - 31 gennaio 2003 Versione semplificata ad uso del Gruppo di Lavoro per la CRC				RAPPORTO SUPPLEMENTARE Gruppo di Lavoro per la CRC	
	Osservazioni	**Raccomandazioni**	**Paragr.**	**Raccomandazioni**	**Pag.**
MISURE GENERALI DI ATTUAZIONE			**6-19**		**4-8**
Legislazione e riforme in atto		• Le leggi nazionale e regionali siano conformi alle norme int. sui diritti umani compresa la CRC, e siano applicate in modo efficace.	6-7	• Verificare congruità leggi che pongono differenti limiti di età per compimento specifici diritti e adottare emendamenti necessari.	8
Risorse e cooperazione internazionale	La CRC non è applicata "nella misura massima delle risorse disponibili" (art. 4 CRC)	• Aumentare risorse stanziate per i minori e le relative famiglie; • Effettuare analisi bilanci settoriali e totali a livello statale e regionale per verificare percentuale spesa per i minori, identificare priorità e stanziare max delle risorse disponibili; •Stessi principi anche per la coop. int.	8-9	• La risposta ai bisogni dell'infanzia costituisca una priorità della coop. int. e la scelta dei Paesi nei quali intervenire sia fondata sullo sviluppo di una politica di lungo periodo per la tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia.	6
Coordinamento tra istituzioni e tra governo e ONG	Mancanza di coordinamento strutturato con le ONG	• Consolidare coordinamento, in particolare tra Osservatorio Nazionale e Conferenza Stato-Regioni e tra le agenzie governative a livello nazionale,regionale e locale; • Rafforzare collaborazioni con ONG, soprattutto a livello locale; • Favorire partecipazione dei minori alle attività dell'Osservatorio.	10-11		
Piano nazionale infanzia		• Garantire armonia tra Piano Infanzia e Piano per attuazione documento UNGASS.	12-13		
Garante per l'infanzia	Mancanza di un meccanismo centrale autonomo per controllare attuazione CRC, che si occupi anche di ricevere e trattare segnalazioni individuali dei minori	• Istituire ombudsman nazionale indipendente per l'infanzia (se possibile parte di un istituzione naz. indipendente per i diritti umani, in accordo con principi Parigi (ris. Ass. Gen. 48/134), con struttura accessibile ai minori); • Creare legame adeguato tra garante infanzia a livello regionale e nazionale.	14-15		

	Osservazioni	Raccomandazioni	Paragr.	Raccomandazioni	Pag.
segue MISURE GENERALI DI ATTUAZIONE					
Raccolta dati	Raccolta dati incentrata sulla famiglia e non sul minore Mancanza di coerenza tra organismi incaricati della raccolta dati	• Analisi sistematica dati riguardanti minori, in particolare gruppi più vulnerabili (es. Rom, disabili, nuclei economicamente svantaggiati); • Usare dati per elaborare programmi; • Garantire coerenza tra dati raccolti dalle varie istituzioni.	16-17	• Assunzione specifico impegno nella raccolta dati relativi all'infanzia e effettuare disaggregazione dati che tenga conto dei minori come unità di osservazione	6
Formazione e divulgazione della CRC		• Consolidare divulgazione CRC; • Programmi di formazione sistematica e continuativa per professionisti.	18-19	• Formare professionisti chiamati a dare concreta applicazione alle norme che prevedono ascolto minore	8
PRINCIPI GENERALI DELLA CRC			**20-26**		**9-12**
Non discriminazione	Incidenti razziali a danno minoranze Disparita godimento dei diritti economici e sociali (in particolare sanità, previdenza sociale, istruzione, alloggio) da parte dei minori poveri, rom, minori stranieri non accompagnati, disabili	• Adottare provvedimenti, quali campagne globali di educazione pubblica, per prevenire e combattere gli atteggiamenti sociali negativi; • Attuare adeguati provvedimenti penali contro atti razzismo, discriminazione razziale, xenofobia, intolleranza; • Valutare disparità nel godimento diritti e di conseguenza adottare provvedimenti per prevenire ed eliminare la discriminazione; • Garantire che il processo di decentramento rafforzi l'eliminazione delle disparità tra minori basata sulla ricchezza delle regioni di appartenenza; • Orientare risorse e servizi per minori appartenenti ai gruppi più vulnerabili; • Studiare la situazione dei minori stranieri negli istituti penali e garantire il rispetto dei loro diritti (in particolare istruzione).	20-22	• Porre attenzione ai gruppi sociali più vulnerabili per eliminare discriminazione	10
Superiore interesse del minore	Tale principio generale non è applicato appieno	• Garantire che tale principio sia adeguatamente inserito in tutte le leggi, decisioni giudiziarie e amministrative, progetti, programmi e servizi che possono avere impatto sui minori.	23-24	• Vigilare affinché tale principio sia sotteso a tutte le politiche e decisioni che concernono i minori.	10

	Osservazioni	Raccomandazioni	Paragr.	Raccomandazioni	Pag.
segue PRINCIPI GENERALI DELLA CRC					
Rispetto opinione del minore	Tale principio non è applicato nella pratica, in particolare non sufficientemente garantito nei procedimenti separazione e divorzio, adozione, affidamento, e per quanto concerne l'istruzione	• Garantire che i minori esprimano propria opinione nelle procedure giudiziarie e amministrative, e che la loro opinione abbia dovuto peso; • Porre enfasi al diritto del minore di partecipare alla famiglia, scuola, e società in generale, con riguardo anche ai gruppi più vulnerabili; • Sviluppare maggiore sensibilizzazione nell'opinione pubblica, e provvedere alla formazione dei professionisti riguardo attuazione tale principio.	25-26	• Adeguare normativa in contrasto con tale principio; • Sensibilizzare operatori e professionisti; • Supportare, anche attraverso creazione luoghi e strumenti, la partecipazione dei minori alla vita della comunità.	12
DIRITTI CIVILI E LIBERTÀ			**27-32**		**13-16**
Il diritto all'identità	I minori adottati non possono conoscere identità dei loro genitori naturali, anche una volta raggiunta la maggiore età e quando si dimostri che sia nel loro superiore interesse[21] I figli nati fuori dal matrimonio non hanno un padre o una madre a meno che non siano riconosciuti	• Garantire, nei limiti del possibile, il rispetto del diritto di conoscere identità genitori del minore adottato o nato fuori dal matrimonio non riconosciuto da entrambi i genitori; • Modificare la legislazione per garantire che i figli naturali abbiano una madre fin dalla nascita[22], ed incoraggiare riconoscimento da parte del padre e ratificare Conv. Europea sullo status legale dei figli naturali.	27-28		
Libertà di pensiero	Emarginazione, in particolare nella scuola elementare, dei minori esonerati dall'insegnamento religioso I genitori, specialmente di origine straniera, non sono consapevoli della non obbligatorietà dell'insegnamento religioso	• Vigilare che i genitori, in particolar modo di origine straniera, siano consapevoli che la frequenza dell'insegnamento della religione cattolica non è obbligatoria.	29-30	• Promuovere una corretta campagna di informazione sull'insegnamento della religione cattolica e verificare che le famiglie e gli alunni siano posti nella condizione di scegliere se avvalersene o meno; • Verificare effettiva offerta di alternative valide didatticamente; • Sollecitare stipula intese tra governo italiano e confessioni acattoliche.	14
Tortura e maltrattamenti	Denunce di maltrattamento da parte delle forze dell'ordine	• Inserire reato tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; • Avviare meccanismi child-sensitive per accogliere denunce contro le forze dell'ordine per maltrattamenti in caso di arresto, interrogatorio, fermo e negli istituti.	31-32	• Introdurre reato di tortura nel codice penale italiano, tenendo in considerazione l'età della vittima nella determinazione della pena.	16

[21] Nota che l'art.28 della legge n.184/1983 e s.m. ha previsto la possibilità di accesso dei figli adottivi all'identità dei loro genitori biologici.
[22] La legislazione Italiana, riconfermata dal recente D.P.R. n.396/2000, allo scopo di prevenire gli infanticidi e gli abbandoni, prevede che una donna, anche coniugata, possa non riconoscere come figlio il proprio nato avvalendosi del diritto alla segretezza del parto. Al bambino/a non riconosciuto, cui viene subito attribuito un nome e cognome, viene assicurato nel breve periodo l'inserimento in una famiglia adottiva, acquisendo dunque lo status di figlio legittimo.

	Osservazioni	Raccomandazioni	Paragr.	Raccomandazioni	Pag.
AMBIENTE FAMILIARE E MISURE ALTERNATIVE			**33-**		
Minori privati dell'ambiente familiare	Legge 184/83 (modificata con legge 149/2001) non adeguatamente attuata su tutto il territorio e il numero minori in istituto è superiore ai minori in affidamento Elevato numero di bambini in istituto Periodo di permanenza in istituto molto prolungato, contatto con le famiglie non garantito, 19,5% istituti privo di adeguate autorizzazioni (fonte studio del Centro Nazionale di Documentazione, 1998)	• Garantire applicazione legge 184/83; • Adottare misure preventive per migliorare assistenza sociale e sostegno alla famiglie; • Sviluppare misure alternative all'istituzionalizzazione, quali affidamento, comunità alloggio di tipo familiare e altre soluzioni; • Garantire controlli regolari negli istituti da parte organismi indipendenti; • Stabilire meccanismi efficaci per ricevere e trattare segnalazioni di minori in ambiente eterofamiliare, valutare le condizioni di permanenza, riesaminare periodicamente la loro sistemazione.	33-34	• Maggiore attenzione alla preparazione delle famiglie affidatarie; • Determinazione di progetti individuali; • Adeguato sostegno alla famiglia d'origine, per favorire reinserimento, e alla famiglia affidataria; • Riorganizzare servizi sociali affinché possano far fronte alle esigenze del territorio • Servizi sociali dovrebbero assumere ruolo supervisori e accompagnare minore lungo tutto il percorso; • Definire per le comunità caratteristiche per evitare che la chiusura istituti si risolva soltanto in un "cambio di etichetta".	21- 23
Adozione	Costi necessari per adozione internazionale	• Armonizzare procedure e costi per adozione internazionale su tutto il territorio; • Stipulare accordi internazionali con i Paesi d'origine dei minori che non hanno ratificato Conv. Aja in materia di cooperazione e adozione internazionale.	35-36	• Commissione per adozioni int. si adoperi per: - stipulare accordi bilaterali con i Paese d'origine; - vigilare gli enti autorizzati per trasparenza costi e correttezza procedure; - promuovere incontri tra i soggetti interessati; • Regioni promuovano la collaborazione tra TM, enti autorizzati e servizi socio-sanitari degli enti locali.	24
Violenza, abusi e maltrattamenti	Mancanza dati e informazioni esaustive su abuso e/o abbandono Limite d'età fissato dalla legislazione riguardo violenza sui minori in quanto i minori al disopra 14 o 16 anni (in base rapporto con autore) non beneficiano della stessa tutela	• Effettuare indagine sulla violenza, sui maltrattamenti e gli abusi a danno di minori, in particolar modo appartenenti a gruppi vulnerabili, compresi abusi sessuali, per valutarne entità e natura; • Condurre campagne di sensibilizzazione, con coinvolgimento minori, per prevenire e combattere abuso; • Emendare la legislazione riguardo il limite d'età per speciale tutela; • Valutare il lavoro delle strutture esistenti e fornire formazione ai professionisti.	37-38	• Promuovere la formazione dei professionisti; • Creare coordinamento tra i vari interventi e soggetti coinvolti ed adoperarsi affinché strutture presenti condividano procedure di intervento o linee guida; • Verificare che le forme di tutela previste dalla nuova normativa siano operative in tutti i tribunali e cercare di rendere il percorso giudiziario più a misura di bambino; • Svolgere attività di prevenzione rivolte ai minori e programmare iniziative per adulti.	29

	Osservazioni	Raccomandazioni	Paragr.	Raccomandazioni	Pag.
SALUTE ED ASSISTENZA			**39-42**		**35-42**
Assistenza sanitaria di base	Riluttanza dei minori appartenenti a gruppi vulnerabili ad usufruire dei servizi sanitari	• Adottare misure proattive per facilitare accesso ai servizi sanitari a tutti i minori e incoraggiare i genitori a rivolgersi ai servizi sanitari.	39-40	• Ri-orientare i servizi in funzione delle esigenze dell'utenza, in particolare si suggerisce di incentivare esperienza centri mobili nei campi nomadi, una maggiore informazione agli operatori sanitari e sviluppare momenti di collaborazione con i mediatori culturali.	40
Assistenza sanitaria per adolescenti	Elevata incidenza di disturbi psicologici tra gli adolescenti Elevata incidenza di aborti tra adolescenti, in particolare di origine straniera	• Rafforzare servizi igiene mentale e assistenza garantendo accessibilità e sensibilità per trattare con gli adolescenti; • Svolgere indagini su cause e background dei disturbi di carattere psicologico; • Adottare provvedimenti per ridurre tasso gravidanza tra adolescenti, inserendo anche l'educazione sessuale nei piani di studio scolastici, e rafforzare campagna informativa sull'uso profilattici.	41-42	• Promuovere opera prevenzione e sensibilizzazione rivolta al mondo adolescenti, bambini e adulti; • Potenziamento consultori familiari e per adolescenti; • Campagne informative e politiche di supporto rivolte alle adolescenti straniere.	35-37
EDUCAZIONE			**43-44**		**37, 45,**
	Elevata percentuale di abbandono degli studi a livello di istruzione secondaria superiore Differenza esiti scolastici in base al background culturale e socioeconomico Incidenza bullismo nelle scuole Mancanza di considerazione del parere del minore riguardo istruzione	• Ridurre tasso abbandono scolastico; • Adottare provvedimenti per eliminare disparità nei risultati scolastici e garantire a tutti i minori un eguale qualità di istruzione; • Adottare provvedimenti e instaurare adeguati meccanismi per prevenire fenomeno bullismo, prevedendo partecipazione dei minori; • Garantire che la legislazione rispetti diritto del minore ad esprimere propria opinione in tutte le questioni riguardanti educazione.		• Sviluppare programmi nelle scuole per prevenire l'insorgere del bullismo coinvolgendo attivamente gli alunni; • Aggiornamento e valorizzazione della scuola anche attraverso integrazione discipline con le "nuove educazioni"; • Favorire lo sviluppo di processi di partecipazione attiva.	
MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEI MINORI			**45-55**		**49-55**
Minori stranieri non accompagnati	Carenza strutture adeguate atte ad accogliere MNA Mancata armonizzazione procedure riguardanti MNA nelle varie regioni Nuove disposizioni legge 189/2002 che permettono detenzione immigrati privi di documento	• Istituire speciali centri di accoglienza per MNA, con particolare attenzione ai minori vittima di traffico e/o sfruttamento sessuale; • Garantire che la permanenza in tali centri sia il più breve possibile, e garantire accesso istruzione e servizi sanitari;	45-46	• Emanazione legge organica in materia di asilo per garantire provvedimenti che tutelino effettivamente superiore interesse del MNA; • Chiarire aspetti normativi della disciplina relativa ai MNA, eliminando contraddizioni, colmando lacune e garantendo omogeneità di trattamento a livello nazionale;	

	Osservazioni	Raccomandazioni	Paragr.	Raccomandazioni	Pag.
segue MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEI MINORI					
segue **Minori stranieri non accompagnati**	Approvazione D.L. 113/99 che porta ad un aumento dei rimpatri senza opportuno follow-up Modifiche riguardo permesso di soggiorno per i minori	• Adottare nel più breve tempo possibile una procedura armonizzata su tutto il territorio nell'interesse superiore del minore; • Garantire rimpatrio assistito se rappresenta il superiore interesse del minore, con garanzia di follow-u.p		• La scelta tra accoglienza e rimpatrio nel Paese di origine si fondi su valutazione superiore interesse del minore, consenta effettiva partecipazione minori, sia assunta in tempi rapidi; • Favorire percorsi integrazione minori stranieri consentendo anche ai titolari di permesso per minore età di esercitare attività lavorative e al compimento 18 anni, se sussistono condizioni, convertire tale permesso in permesso per lavoro o studio.	50
Sfruttamento economico	Elevata incidenza fenomeno	• Elaborare strategia per prevenire ed eliminare lavoro minorile, anche attraverso attività sensibilizzazione e individuare fattori scatenanti.	47 -48	• Ideare politiche educative per disincentivare l'interruzione precoce del percorso scolastico e per sviluppare formazione e orientamento professionale.	34
Sfruttamento sessuale e traffico dei minori	Elevato numero di minori vittime di traffico sessuale	• Impegnarsi per prevenire e combattere traffico di minori a scopo sessuale; • Controllare attuazione legge 269/98; • Garantire stanziamento risorse, umane e finanziarie, adeguate per le politiche e i programmi in questa materia.	49-50	• Lanciare intelligente campagna di informazione sui rischi penali de rapporti sessuali con minorenni, sull'esistenza della tratta e delle condizioni paraschiavistiche; • Potenziare misure specifiche previste dall'art.18 del D.Lgs 286/98; • Incentivare attività di ricerca-intervento.	32
Amministrazione della giustizia minorile	Discriminazione nei confronti dei minori stranieri e rom a carico del sistema giustizia minorile Mancanza di strutture indipendenti per supervisionare condizione detenzione minori Mancanza formazione adeguata del personale addetto al sistema giudiziario	• Integrare nella riforma della giustizia minorile in atto i principi della CRC, e altre norme internazionali quali le Regole di Pechino, le Linee Guida di Riyadh, le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà, le Linee guida di Vienna per l'intervento sui minori all'interno sistema giudiziario penale; • Adottare provvedimenti per prevenire ed eliminare la discriminazione verso i minori stranieri e rom; • Permettere ispezioni periodiche nei centri di accoglienza e negli istituti penali minorili da parte organismi indipendenti;	51-53	• Adoperarsi affinché minori stranieri e rom possano usufruire misure alternative agli istituti penali; • Sviluppare programmi in collaborazione con enti territoriali in grado di coinvolgere i minori stranieri a rischio devianza per sottrarli al percorso delinquenziale.	52

	Osservazioni	Raccomandazioni	Paragr.	Raccomandazioni	Pag.
segue MISURE SPECIALI PER LA TUTELA DEI MINORI					
segue **Amministrazione della giustizia minorile**		• Garantire ai minori privati della libertà l'acceso a procedure di reclamo indipendenti, accessibili e child sensitive; • Offrire formazione sui diritti dei minori agli addetti all'amministrazione della giustizia minorile.			
Minori appartenenti a minoranze	Difficile situazione sociale dei minori rom e carente accesso ai servizi sanitari ed educativi Discriminazione a danno minori rom	• Sviluppare, in collaborazione con le ONG, politiche e programmi globali protettivi per permettere ai minori rom di godere dei propri diritti;	54-55	• Potenziare il ruolo dei mediatori culturali; • Favorire l'accesso e l'integrazione scolastica; • Regolamentare complessa questione degli zingari in modo da garantire uniformità di trattamento lungo territorio nazionale.	55
DIVULGAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE			**56**		
Il Comitato ONU raccomanda ampia divulgazione del Rapporto periodico Governativo, comprese le risposte agli interrogativi sollevati dal Comitato ONU, i verbali di discussione e le Osservazioni Finali al fine di dar luogo ad un dibattito e processo sensibilizzazione riguardo la CRC, sua attuazione e monitoraggio, a livello governativo e pubblico, comprese le ONG					

FORMAT PER ANALISI DELLA SITUAZIONE

TEMATICA:	Organizzazione referente: .....
Analisi della situazione (max. 15 righe)	
Problemi riscontrati (max 10 righe)	
Indicatori (max 5 righe)	
Istituzioni/strutture responsabili (max. 5 righe)	
Raccomandazione (max. 5 righe)	
Possibili azioni del Gruppo di Lavoro per la CRC per l'implementazione della raccomandazione (max 5 righe)	

Legenda per la compilazione del FORMAT ANALISI DELLA SITUAZIONE

Tematica:
Indicare la tematica individuata come prioritaria o rispetto alla quale si ritiene comunque importante procedere al monitoraggio rispetto alla condizione dell'infanzia in Italia, sulla base delle proprie competenze e settore di azione dell'organizzazione.

Organizzazione referente:
Nominativo organizzazione che compila la scheda sottoponendo così la tematica individuata all'attenzione del Gruppo.

Analisi della situazione:
Esporre brevemente il quadro generale della tematica prescelta, dando informazioni sulle normative vigenti a livello nazionale, e/o locale, sulle eventuali consuetudini o prassi in uso nella disciplina del settore e quant'altro possa concorrere a dare una rappresentazione completa del contesto.

Problemi riscontrati:
Individuare alcuni macro problemi che a vostro avviso influenzano negativamente la disciplina del settore e la situazione, limitando o negando i diritti dei minori coinvolti, e dunque l'applicazione della CRC.

Indicatori:
Supportare con dati, statistiche, documenti di riferimento ufficiali o anche eventi nei quali si è data conferma pubblica di quanto indicato nei problemi individuati per poter dare anche una "dimensione" degli stessi (es. numero di minori coinvolti, casi all'anno, attenzione delle istituzioni al problema, ecc.).
Istituzioni / strutture responsabili:
Indicare quali istituzioni, a livello nazionale o locale, strutture pubbliche o private possono essere considerate come responsabili della situazione, o potrebbero comunque incidere sulla situazione.

Raccomandazione:
Indicare una possibile soluzione o per lo meno una strada percorribile per arginare i problemi individuati, espressa come possibile richiesta da fare alle istituzioni affinché si adoperino in tal senso.

Possibili azioni del Gruppo di Lavoro per la CRC per l'implementazione della raccomandazione:
Indicare che tipo di azione è possibile intraprendere come Gruppo, tra quelle indicate nel ciclo di programmazione (punto 4 a pag.22), e cioè l'inclusione della tematica nel rapporto di aggiornamento in corso, oppure, ad esempio, azione di *lobby*, *advocacy*, campagna di sensibilizzazione informazione.

NOTA BENE prima di compilare la scheda vi suggeriamo di rileggere attentamente il ciclo programmazione, capitolo 5, pag 21-22 e di rispettare il massimo di righe indicato.

Esempio di format compilato

TEMATICA: MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI	**Organizzazione referente:** .....
Analisi della situazione (max. 15 righe)	I minori stranieri non accompagnati sono i minori stranieri che si trovano in Italia senza i propri genitori, in alcuni casi completamente da soli, in altri accompagnati da parenti. Si tratta soprattutto di adolescenti, provenienti in maggioranza dalla Romania e da altri Paesi dell'Europa dell'Est, dal Marocco e dall'Albania. In genere entrano in Italia clandestinamente e in alcuni casi vengono trafficati. Una parte di questi minori sono vittime di sfruttamento sessuale o lavorativo (nell'ambito dell'accattonaggio o di attività illegali quali furti e spaccio). Attualmente i minori stranieri non accompagnati rappresentano la maggior parte della popolazione detenuta nelle strutture della giustizia minorile. La normativa italiana prevede che a questi minori siano garantiti il diritto alla protezione, all'assistenza e all'istruzione come per i minori italiani. È vietata l'espulsione dei minori non accompagnati, che possono però essere rimandati nel loro Paese mediante il "rimpatrio assistito". In quanto minorenni hanno diritto di ottenere un permesso di soggiorno, ma i requisiti richiesti per il rinnovo del permesso ai 18 anni sono estremamente restrittivi.
Problemi riscontrati (max 10 righe)	Una parte dei minori stranieri non accompagnati restano nella clandestinità oppure, quando entrano in contatto con le istituzioni, rifiutano i percorsi di integrazione e si allontanano dalle strutture in cui vengono inseriti. Una parte di questi minori sono vittime di sfruttamento sessuale o lavorativo (nell'ambito dell'accattonaggio o di attività illegali quali furti e spaccio) e non vi sono interventi adeguati per contrastare lo sfruttamento e favorire l'inserimento dei minori in percorsi di reintegrazione.
Indicatori (max 5 righe)	I minori stranieri non accompagnati presenti in Italia registrati dal Comitato per i minori stranieri risultavano a metà del 2003 circa 7.000.
Istituzioni/strutture responsabili (max. 5 righe)	Parlamento e Governo, Enti locali, Tribunale per i minorenni e Giudice Tutelare, Questure, Comitato per i minori stranieri, Istituzioni penali minorili
Raccomandazione (max. 5 righe)	Mettere in atto politiche che favoriscano l'emersione dei minori dalla clandestinità, la loro partecipazione a progetti di integrazione, il contrasto dello sfruttamento e la prevenzione della devianza minorile.
Possibili azioni del Gruppo di Lavoro per la CRC per l'implementazione della raccomandazione (max 5 righe)	1) Azione di *advocacy* su Parlamento e Governo per promuovere una modifica della normativa. 2) Inserimento della tematica nel prossimo rapporto del Gruppo

SCHEDA PER PARTECIPARE AL GRUPPO DI LAVORO PER LA CRC

GRUPPO DI LAVORO PER LA CRC

ANNO 200__

DATI ASSOCIAZIONE

denominazione _____

indirizzo: via/piazza _____ n _____ CAP _____

città _____

Sito web _____ email _____

Tel _____

Fax _____

PERSONA/E DI RIFERIMENTO

Nome e cognome _____

e-mail _____

Tel. _____ Fax _____

NATURA DELL'ORGANIZZAZIONE:

Onlus ❑ ONG ❑ Cooperativa ❑ Associazione ❑ altro ❑ specificare _____

L'organizzazione opera a livello **nazionale** ❑ **locale** ❑ indicare area geografica _____

SETTORE INTERVENTO PRINCIPALE: _____

_____

_____

L'organizzazione è interessata a partecipare al lavoro del Gruppo di Lavoro per la CRC soprattutto in relazione a (barrare con una x)

Attuazione CRC in generale ❑ **Diritti civili e libertà** ❑ **Ambiente familiare e misure alternative** ❑

Salute e assistenza ❑ **Educazione, gioco, attività culturali** ❑ **Misure speciali per la tutela dei minori** ❑

La presente scheda va compilata ed inviata via e-mail a arianna@savethechildren.it Compilando tale scheda l'organizzazione verrà inserita automaticamente nella mailing list del Gruppo di Lavoro per la CRC, ricevendo informazioni e aggiornamenti periodicamente.
Per essere cancellati dalla mailing list è sufficiente inviare apposito messaggio con indicato in oggetto la richiesta di essere cancellati dalla mailing list.

BIBLIOGRAFIA UTILE

Comitato ONU sui diritti dell'infanzia, Osservazioni Conclusive 2003, UNICEF-Italia, 2004
Il bambino è un cittadino: conquista di libertà e itinerari formativi: Convenzione dell'ONU e la sua attuazione, Alfredo Carlo Moro 1991
La Convenzione delle Nazioni Unite e l'ordinamento italiano, a cura di M.R. Saulle, 1994
La Tutela Internazionale dei diritti del fanciullo, a cura di Beghè Loreti, 1995
The United Nations Convention on the Rights of the Child, S. Detrick, 1992
The Best Interest of the Child, Towards a synthesis of children's rights and cultural value, P. Alston and B. Gilmour-Walsh, Innocenti Studies 1996
The International Law on the Rights of the Child, G. Van Bueren, 1995
Training kit on the UN Convention on the Rights of the Child, International Save the Children Alliance, 1997
A tool for change? Reporting to the UN Committee on the Rights of the Child, Daniela Baro Save the Children UK, 2003, scaricabile da www.savethechildren.org.uk/development
Networking for children rights, a guide for NGOs, NGO Group for the Convention on the Rights of the Child, 2001 scaricabile da www.crin.org/docs/resources/publications/NGOCRC/NGOCRC-brochure.htm#510
Children's Rights Glossary, Innocenti Research Centre, UNICEF 2000 per maggiori informazioni www.unicef-icdc.org/publications/
Child Rights Programming – How to apply Rights Based Approaches in programming, International Save the Children Alliance, 2002 scaricabile da www.crin.org/docs/resources/publications/hrbap/Alliance_CRP_Handbook.pdf

SITI WEB UTILI

- **EURONET** - The European children's Network: è una coalizione di network e organizzazioni che lavorano per la promozione dei diritti dell'infanzia www.europeanchildrensnetwork.org
- La coalizione italiana **"Stop all'uso dei bambini soldato"** www.bambinisoldato.it
- **CRIN** - Child Rights Information Network: opera al fine di supportare e promuovere l'implementazione della CRC mettendo a disposizione le informazioni di cui necessitano le varie organizzazioni per il proprio lavoro www.crin.org. Al suo interno è contenuto anche uno spazio dedicato al **NGO Group for the CRC**: network di organizzazioni non governative internazionali che ha l'obiettivo di facilitare la promozione, l'implementazione ed il monitoraggio della CRC www.crin.org/NGOGroupforCRC/
- **Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza** (Cnda): il Centro afferisce al Ministero del Welfare. Nel sito sono disponibili pubblicazioni, rassegna stampa, ricerche, eventi connessi all'infanzia www.minori.it
- The European Network of National Observatories on Childhood - **ChildOnEurope**: sorto con la finalità di favorire lo scambio di conoscenze e informazioni su leggi, politiche, programmi, statistiche, ricerche e buone prassi relative all'infanzia e adolescenza a livello intergovernativo www.childoneurope.org
- **The Child Friendly Cities**: movimento che tende a promuovere città in cui la voce, i bisogni, le priorità i diritti dei minori siano parte integrante delle politiche, dei programmi e delle decisioni www.childfriendlycities.org
- UNICEF **Innocenti Research Centre** (IRC): www.unicef-icdc.org
- Office of the **Unite Nations High Commissioner for Human Rights**: è l'ufficio delle Nazioni Unite preposto alla promozione e protezione dei diritti umani www.ohchr.org. Al suo interno è possibile reperire informazioni relative all'attuazione dei vari trattati sui diritti umani, tra cui anche la CRC e il Comitato ONU www.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
- **AIMMF** - Associazioni Italiana dei Magistrati per i Minorenni e la Famiglia: www.minoriefamiglia.it

SITI WEB DELLE ASSOCIAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO PER LA CRC

AGESCI **www.agesci.org**
Associazione On the Road **www.ontheroadonlus.it**
ActionAid International **www.actionaidinternational.it**
AiBi Amici dei bambini **www.aibi.it**
Alisei **www.alisei.org**
ANFAA Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie **www.anfaa.it**
Amnesty International Sezione italiana **www.amnesty.it**
Arché **www.arche.it**
Arciragazzi **www.arciragazzi.it**
Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII **www.apg23.org**
Associazione Gruppo Abele onlus. **www.gruppoabele.org**
Associazione il Ponte onlus **www.ilponte.ts.it**
Associazione Stak **www.associazionestak.org**
CBF Centro per il Bambino e la Famiglia **www.asl.bergamo.it/web/inttcf.nsf**
CbM Centro per il Bambino Maltrattato **www.cbm-milano.it**
Centro Studi Hansel e Gretel **http://users.iol.it/hansel.e.gretel**
CIAI Centro Italiano Aiuti all'Infanzia **www.ciai.it**
CIES Centro Informazione e Educazione allo Sviluppo **www.cies.it**
CISMAI Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia **www.cismai.org**
Cittadinanzattiva **www.cittadinanzattiva.it**
Comitato Italiano per l'UNICEF **www.unicef.it**
Consiglio Nazionale sulla Disabilità **www.cnditalia.org**
CSB Centro per la Salute del Bambino **www.csbonlus.org**
FILB Fondazione Internazionale Lelio Basso **www.internazionaleleliobasso.it**
IBFAN Italia **www.ibfanitalia.org**
La Gabbianella Coordinamento per il sostegno a distanza **www.lagabbianella.it**
LIBERA **www.libera.it**
MAIS Movimento per l'Autosviluppo, l'Interscambio e la Solidarietà **www.mais.to.it**
MAMI Movimento Allattamento Materno Italiano **www.mami.org**
Opera Nomadi **www.operanomadi.it**
OVCI La Nostra Famiglia **www.ovci.org**
Rompere il silenzio **www.sosinfanzia.org**
Save The Children Italia **www.savethechildren.it**
Terre des Hommes Italia **www.tdhitaly.org**
Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti **www.uisp.it**
VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo **www.volint.it**